SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

547° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 25 GENNAIO 2000

TIPOGRAFIA DEL SENATO (450)

INDICE

Commissioni permanenti		
1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	19
2ª - Giustizia	»	21
5 ^a - Bilancio	»	29
6 ^a - Finanze e tesoro	»	34
7 ^a - Istruzione	»	36
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	40
11 ^a - Lavoro	»	41
12 ^a - Igiene e sanità	»	52
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	53
Commissioni riunite		
3ª (Affari esteri) e 4ª (Difesa)	Pag.	6
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 10ª (Industria)	*	16
Giunte		
Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	3
Organismi bicamerali		
Questioni regionali	Pag.	61
Informazione e segreto di Stato	»	63
Mafia	»	64
Schengen	»	66
Riforma bilancio statale	*	68
Sottocommissioni permanenti		
1ª - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	79
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	84
11 ^a - Lavoro - Pareri	»	91
12ª - Igiene e sanità - Pareri	»	92
CONVOCAZIONI	Pag.	93

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 25 GENNAIO 2000 225ª Seduta

Presidenza del Presidente PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa che, in data 24 gennaio 2000, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la lettera con la quale il senatore Roberto Centaro ha comunicato che nei suoi confronti risulta attualmente pendente dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo un procedimento penale per fatti che, ad avviso dello stesso, debbono ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione avanzata dal signor Erminio Enzo Boso, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 2745/97 Reg. Gen. App. pendente nei suoi confronti presso la Corte d'Appello di Milano.

Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione avanzata dal signor Erminio Enzo Boso, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 3833/97 Reg. Gen. App. pendente nei suoi confronti presso la Corte d'Appello di Milano.

La Giunta riprende l'esame congiunto delle richieste in epigrafe, iniziato nella seduta del 28 settembre e proseguito nella seduta del 4 novembre 1999.

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenute alla Giunta due sentenze della Corte d'Appello di Milano che, con riferimento a ciascuno dei procedimenti, hanno dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'*ex* senatore Boso perché trattasi di persona non punibile ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione. Quest'ultimo aveva già dichiarato alla Giunta che la Corte d'Appello di Milano aveva preso atto delle deliberazioni con le quali il Senato, nella seduta dell'11 marzo 1998, ha ritenuto che i fatti relativi ad entrambi i procedimenti sono stati commessi da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e si era riservato di trasmettere i relativi provvedimenti giurisdizionali.

La Giunta prende atto delle circostanze illustrate dal Presidente.

Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione avanzata dal senatore Massimo Wilde, dall'onorevole Pierluigi Copercini, dai signori Gianluigi Carnovali, Paolo Gibertoni, Ivaldo Carini, Celestino Pedrazzini, Corinto Marchini e Luigi Roveda, senatori all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento civile n. 86/95 R.G. pendente nei loro confronti presso il Tribunale di Parma.

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 20 gennaio 2000.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione, ricordando che il procedimento si è aperto a seguito dell'atto di citazione per risarcimento danni presentato dall'imprenditore Paolo Pizzarotti nei confronti del senatore Wilde, dell'onorevole Copercini e dei signori Carnovali, Gibertoni, Carini, Pedrazzini, Marchini e Roveda, senatori all'epoca dei fatti, a causa delle notizie riportate sul settimanale «L'Espresso» del 2 dicembre 1994 a proposito di un esposto presentato da tutti i soggetti summenzionati, con l'eccezione dell'onorevole Copercini, al Consiglio superiore della magistratura e delle dichiarazioni rese al suddetto settimanale dall'onorevole Copercini sul suicidio di un imprenditore parmense, Piero Concari.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il signor Luigi ROVEDA, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento.

Gli rivolgono domande i senatori GASPERINI, MUNGARI, CALLE-GARO ed il PRESIDENTE.

Congedato il signor Roveda, la Giunta ascolta il signor Gianluigi CARNOVALI, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento.

Gli pongono domande i senatori CALLEGARO, MUNGARI, GA-SPERINI ed il PRESIDENTE.

Congedato il signor Carnovali, si apre la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori GRECO, MUNGARI, GASPERINI ed il PRESIDENTE.

La Giunta rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione) 4^a (Difesa)

MARTEDÌ 25 GENNAIO 2000

14^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3ª Commissione MIGONE

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Serri e per la difesa Guerrini.

La seduta inizia alle ore 15.15.

IN SEDE REFERENTE

(4411) Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, recante disposizioni urgenti per prorogare gli interventi in favore dell'Albania e la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 gennaio scorso.

Il presidente MIGONE, prima di dare la parola ai relatori per la replica, avverte che sono stati presentati cinque emendamenti al testo del decreto-legge, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna. Comunica altresì che gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2 sono improponibili, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, per estraneità all'oggetto del disegno di legge, e che la Commissione bilancio ha espresso favorevole sull'emendamento 3.1 e parere contrario sull'emendamento 3.2. Informa infine che il senatore Tabladini ha aggiunto la propria firma all'emendamento 2.1.

Il relatore per la Commissione esteri, senatore CIONI, ricorda che è emersa dalla discussione generale una critica unanime alla copertura finanziaria del decreto-legge: in mancanza di un adeguato stanziamento

ad hoc, il Governo si è trovato ad inventare una copertura utilizzando in difformità altri accantonamenti della finanziaria.

Interpretando tale critica generale, ha presentato l'emendamento 3.1, che riduce sensibilmente i tagli alla tabella C, per quel che riguarda la cooperazione allo sviluppo, il fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa, il fondo sanitario nazionale e il bilancio dell'Ambiente. I minori tagli, pari complessivamente a 140 miliardi di lire, sono compensati per 110 miliardi a carico della quota statale dell'8 per mille IRPEF e, per i restanti 30 miliardi, incrementando il ricorso all'accantonamento del Ministero della difesa in tabella A della finanziaria. Ciò è stato possibile poiché ben difficilmente il disegno di legge sulla riforma della leva potrà entrare in vigore nel corso del 2000.

In conclusione, il relatore Cioni esprime parere contrario sull'emendamento 3.2, che reca una copertura finanziaria alternativa, e parere favorevole sull'emendamento 2.1, volto a introdurre elementi di rigore nella spesa per il prefabbricati destinati a un contingente di carabinieri nel Kosovo.

Il senatore LORETO, relatore per la Commissione difesa, nell'aderire a quanto dichiarato dal collega Cioni, rileva con soddisfazione l'ampia convergenza maturata nelle Commissioni riunite intorno all'opportunità di una nuova importazione dell'onere finanziario. Reputa che la previsione di 18 miliardi (di cui all'articolo 3, comma 1) includa spese per la permanenza all'estero, ma anche forme di opportuno addestramento per il personale militare che comunque deve rimanere in esercizio.

Il sottosegretario per la difesa GUERRINI condivide l'impostazione del relatore Loreto, ma si dichiara sorpreso dalla nuova soluzione fornita con l'emendamento 3.1, del quale non era stato tempestivamente informato. Tuttavia prende atto di tale orientamento, mentre si dichiara contrario all'emendamento 2.1, giacché si sofferma troppo dettagliatamente su aspetti che dovrebbero essere rimessi all'Esecutivo e non fissati in una previsione normativa che deve invece connotarsi per i requisiti della generalità e dell'astrattezza: invita quindi al ritiro dell'emendamento 2.1.

Il senatore JACCHIA si dichiara favorevole all'emendamento 3.1, che costituisce un compromesso accettabile tra le ragioni dei vari Ministeri coinvolti; in futuro sarà però necessario disporre di un apposito stanziamento di bilancio, per evitare la reiterazione di decreti-legge *ad hoc*.

Peraltro circa 500 miliardi stanziati per una proroga di sei mesi delle missioni militari – che si riduce a tre mesi per quel che riguarda Timor Est – non saranno sufficienti a concludere tali missioni, che saranno di certo ulteriormente prorogate. È poi prevedibile che nel corso del 2000 altre azioni di *peace keeping* saranno necessarie, soprattutto nelle aree di crisi dell'Africa centro-meridionale, dove si stanno verificando vere e proprie catastrofi umanitarie.

In conclusione il senatore Jacchia sottolinea che l'intera comunità internazionale apprezza la partecipazione italiana alle azioni militari di pace; sarebbe pertanto auspicabile un ampio dibattito parlamentare, in vista di una programmazione legislativa e finanziaria che metta a disposizione del Governo le risorse necessarie a sostenere tali interventi.

Il senatore MANCA, con riferimento alla copertura finanziaria prefigurata dal Governo, lamenta la nota carenza di una visione organica; condivide quanto dichiarato in senso contrario alla prospettata riformulazione del comma 6 dell'articolo 2 (di cui all'emendamento 2.1).

Il senatore GUBERT aderisce all'emendamento 2.1, che spicca per trasparenza. Con riferimento, poi, alla copertura finanziaria lamenta l'assenza di un fondo permanente per finanziare in via ordinaria, e non episodica, le missioni all'estero. Preannuncia voto contrario all'emendamento 3.1.

Il senatore SERVELLO trova singolare il testo dell'emendamento 2.1, poiché la prima parte è sostanzialmente inutile e la seconda addirittura inopportuna, in un momento in cui la Protezione civile è al centro di aspre polemiche. Quanto all'emendamento 3.1, pur dando atto al Relatore delle migliori intenzioni, si deve constatare che la copertura finanziaria proposta ripercorre il metodo sbagliato seguito dal Governo. Pertanto si asterrà su tale emendamento, anche per dare un segnale politico in merito alla necessità di istituire un fondo di bilancio per le missioni militari di pace.

Infine il senatore Servello chiede al Presidente di chiarire le ragioni per cui gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2 sono stati dichiarati improponibili.

Il senatore RUSSO SPENA preannunzia il suo voto contrario sul decreto-legge, che rappresenta un caso emblematico di decretazione confusa e forse anche capziosa, poiché mette insieme le missioni più disparate, alcune delle quali difettano anche di una adeguata legittimazione sul piano dell'ordinamento internazionale. È poi quanto mai criticabile l'accorpamento nello stesso decreto-legge delle disposizioni riguardanti gli interventi in Albania, poiché in tal modo si è persa l'occasione di un dibattito approfondito sugli interventi realizzati e sulla gestione degli ulteriori programmi.

A tal proposito, fa presente che il recente arresto di alcuni funzionari operanti nell'ambito della Missione Arcobaleno impone una riflessione anche sugli interventi di emergenza effettuati dall'Italia, nel corso della guerra del Kosovo e nel periodo successivo, tanto più che notizie inquietanti erano state segnalate da tempo anche in alcune interrogazioni parlamentari.

In conclusione, pur esprimendo apprezzamento per il tentativo del relatore Cioni di migliorare la copertura finanziaria, ribadisce l'intenzione di votare contro la conversione del decreto-legge per stigmatizzare un inaccettabile modo di legiferare.

Il senatore SEMENZATO preannuncia voto favorevole all'emendamento 3.1, pur non sottacendo perplessità: infatti esso suscita il dubbio di un non corretto utilizzo della quota statale dell'8 per mille IRPEF, rispetto alle finalità per le quali tale fondo era stato a suo tempo istituito.

Il senatore VERTONE GRIMALDI ritiene opportuno approvare l'emendamento 3.1, che ha il merito di riequilibrare una situazione pesantemente compromessa dalle scelte operate dal Consiglio dei Ministri in merito alla copertura finanziaria. Peraltro dubita fortemente che nel quadro politico-istituzionale italiano sia possibile evitare il ricorso a decreti-legge come quello in esame.

Il senatore SERVELLO considera esagerato tale giudizio, poiché gli aspetti del decreto-legge da tutti criticati dipendono soprattutto da scelte politiche del Governo.

Il presidente MIGONE precisa anzitutto che gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2 sono stati dichiarati improponibili ai sensi di una disposizione regolamentare che personalmente non condivide, poiché l'articolo 97, comma 1, limita fortemente le iniziative dei parlamentari, mentre il Governo presenta in continuazione disegni di legge dal contenuto eterogeneo. Anche il testo del decreto-legge in esame si presta a critiche di tal tipo, pur recando disposizioni meno eterogenee di quelle solitamente inserite nei disegni di legge di proroga dei termini o nei cosiddetti collegati ordinamentali.

Tanto premesso, non vi è dubbio che la norma regolamentare citata debba essere interpretata nel senso della improponibilità di emendamenti come quelli presentati dal senatore Palombo, che peraltro potrà ripresentarli nelle sedi adatte.

Nel merito del decreto-legge, esprime un giudizio positivo sull'articolo 1 invitando il Governo a presentare una relazione sull'uso che è stato fatto dei fondi stanziati per gli interventi in Albania. Giudica positivamente anche le proroghe di cui all'articolo 2 e, quanto alla copertura finanziaria, si dichiara favorevole all'emendamento 3.1 che considera una significativa inversione di tendenza rispetto alle inaccettabili scelte del Governo. Infine fa presente che il ricorso alla quota statale dell'8 per mille IRPEF non è affatto improprio, poiché una delle finalità espressamente indicate dall'articolo 48 della legge n. 222 del 1985 è appunto l'assistenza ai rifugiati.

Il sottosegretario per gli affari esteri SERRI in primo luogo ricorda che il Governo si è già impegnato a riferire nel mese di aprile sul nuovo programma di interventi volti a proseguire il processo di ricostruzione sociale ed economica dell'Albania, dopo che si sarà conclusa la fase di transizione dalla gestione straordinaria a quella ordinaria. Per quel che ri-

guarda poi i recenti fatti di cronaca giudiziaria relativi alla Missione Arcobaleno, il Presidente del Consiglio riferirà personalmente in Parlamento nei prossimi giorni.

In merito alla copertura finanziaria delle missioni internazionali di pace, condivide l'esigenza di istituire un apposito stanziamento in bilancio, pur avvertendo che la tipologia estremamente differenziata di tali interventi rende difficile una quantificazione preventiva delle spese.

Il senatore TABLADINI, preso atto di quanto dichiarato dai colleghi intervenuti sull'emendamento 2.1, si dichiara disponibile a riformularlo.

Dopo brevi interventi del senatore FORCIERI e del presidente MI-GONE, il senatore TABLADINI propone la seguente riformulazione dell'emendamento 2.1:

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il Ministro della difesa è autorizzato, qualora ravveda l'indifferibile necessità ed urgenza e non vi sia la possibilità di ricorrere all'uso temporaneo di beni già in possesso della Pubblica Amministrazione, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, prioritariamente a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, entro un limite complessivo di 5 miliardi, in relazione all'acquisizione di prefabbricati per le necessità alloggiative dell'Arma dei Carabinieri operante in Kosovo. Al termine della missione questi beni dello Stato vengono affidati, ove necessario, ad altri reparti italiani impegnati in missioni internazionali di pace nei territori della *ex* Iugoslavia, o, qualora il Ministero non ravveda tale necessità, al Dipartimento per la Protezione Civile.».

2.1 (Nuovo testo)

Tabladini, Provera, Visentin

Il sottosegretario GUERRINI si esprime in senso contrario all'emendamento 2.1 (nuovo testo).

Il relatore CIONI invita il senatore Tabladini a ritirare l'emendamento 2.1 e a trasformarlo in ordine del giorno, preannunziando in tal caso un parere favorevole dei relatori.

Il senatore TABLADINI insiste per la votazione dell'emendamento, nel testo riformulato.

Su proposta del presidente MIGONE, le Commissioni riunite concordano di procedere alla votazione per parti separate, nel senso di porre ai voti dapprima il primo periodo dell'emendamento 2.1 fino alla parola «Kosovo» e successivamente l'ultimo periodo del medesimo emendamento.

Dopo aver verificato la presenza del numero legale, il Presidente pone ai voti separatamente le due parti dell'emendamento 2.1 (nuovo testo), che risultano entrambe respinte.

È poi messo ai voti e approvato l'emendamento 3.1. Di conseguenza risulta precluso l'emendamento 3.2.

Il presidente MIGONE avverte che si passerà alla votazione sul mandato ai relatori.

Il senatore SEMENZATO annuncia astensione sulla proposta di conferire mandato favorevole ai relatori, in relazione anche all'esigenza di far chiarezza sui sospetti nati sull'intervento italiano a favore dell'Albania. Auspica comunque che una comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri in Senato possa dissipare le sue perplessità.

Il senatore SERVELLO dichiara che il Gruppo di Alleanza Nazionale si asterrà nella votazione sul mandato ai relatori, in attesa dei chiarimenti che il Governo dovrà fornire all'Assemblea. In particolare, non può fare a meno di ricordare le contestazioni dell'intera Commissione esteri per il quadro caotico in cui si sono svolti gli interventi in favore dell'Albania, con la sovrapposizione dei centri di spesa, la molteplicità dei referenti istituzionali e la confusione delle responsabilità. Inoltre non si può rimanere indifferenti di fronte all'affermazione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bari, secondo cui le forze in Albania non collaborano con la magistratura, nell'accertamento dei gravi fatti accaduti nell'ambito della Missione Arcobaleno.

La sua parte politica, che ha sempre appoggiato la partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, ritiene di aver diritto a un chiarimento sul modo in cui sono state spesi i soldi degli italiani e sul tipo di controlli attualmente esistenti: sollecita pertanto una nuova audizione dell'ambasciatore d'Italia a Tirana.

Il senatore MANCA condivide il giudizio positivo espresso da più parti verso le missioni all'estero; pertanto, in omaggio anche al consueto senso di responsabilità della sua parte politica, annuncia il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia al provvedimento in titolo, sottolineando altresì il meritorio ruolo svolto dalle Forze Armate all'estero.

Il senatore PORCARI, pur condividendo l'impostazione politica dell'intervento del senatore Manca, si dissocia dalle sue conclusioni e dichiara pertanto che si asterrà nella votazione, per respingere quella sorta di ricatto politico che induce il Parlamento italiano ad approvare tutti i decreti-legge recanti il finanziamento delle missioni internazionali di pace, nonostante il coro di critiche sulle modalità di finanziamento di tali interventi. Dopo tante esortazioni e ordini del giorno caduti nel nulla, è necessario inviare un segnale di fermezza al Governo, affinché cessi di decurtare periodicamente stanziamenti di bilancio che nulla hanno a che fare con le azioni di *peace keeping*.

Il senatore RUSSO SPENA ribadisce il suo voto contrario.

Il presidente MIGONE, prima di porre ai voti il mandato ai relatori, avverte che il Presidente del Consiglio riferirà al Senato sui fatti relativi alla Missione Arcobaleno, nella seduta dell'Assemblea di giovedì pomeriggio.

Le Commissioni riunite danno infine mandato ai relatori Cioni e Loreto di riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge, con l'emendamento approvato.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4411

Al testo del decreto-legge

Art. 2.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il Ministro della difesa è autorizzato, qualora ravveda l'indifferibile necessità ed urgenza e non vi sia la possibilità di ricorrere all'uso temporaneo di beni già in possesso della Pubblica Amministrazione, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, entro un limite complessivo di 5 miliardi, in relazione all'acquisizione di prefabbricati per le necessità alloggiative dell'Arma dei Carabinieri operante in Kosovo. Il Ministero della difesa dà annuncio dell'avvenuto acquisto e del nominativo del soggetto fornitore nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Al termine della missione questi beni dello Stato vengono affidati, ove necessario, ad altri reparti italiani impegnati in missioni internazionali di pace nei territori della *ex* Iugoslavia, o, qualora il Ministero non ravveda tale necessità, al Dipartimento per la Protezione Civile.».

2.1 Provera, Visentin

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. ...

Il mandato dei membri dei Consigli di Rappresentanza Militare eletti nelle categorie del personale Volontario dell'Esercito, Marina ed Aeronautica, di cui all'articolo 13, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691 e successive modifiche è prorogato di 12 mesi.».

2.0.1 Palombo

3.1

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. ...

Al fine di completare la revisione strutturale delle Forze Armate, per adeguarla alle nuove ed urgenti necessità di impiego in missioni internazionali di pace ed alla partecipazione in forze multinazionali di cui al presente decreto, il Governo è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 2000 e senza oneri a carico dello Stato, un decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464.».

2.0.2 Palombo

Art. 3

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «100 miliardi» con le altre: «130 miliardi» e alla lettera b) sostituire le parole: «230 miliardi» con le altre «90 miliardi».

Dopo la lettera c) inserire la seguente:

«d) quanto a lire 110 miliardi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille IRPEF, iscritta nell'unità 7.1.2.14 "8 per mille IRPEF Stato" – Cap. 3870 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.».

Conseguentemente nell'Allegato n. 1, apportare la seguente modificazione:

Ministero della difesa	38
Nell'Allegato n. 2 apportare le seguenti modificazioni:	
Ministero affari esteri	20
Ministero pubblica istruzione	20
Ministero sanità	10
Ministero ambiente:	
- Legge n. 979 del 1982 - «Difesa del mare»	5
- Decreto-legge n. 496 del 1993 - ANPA (6.1.2.1 - cap	3151) 5
Cioni relatore per la 3ª Comi	missione

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 per l'anno 2000, valutati complessivamente in lire 491,932 miliardi si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo Speciale" dello Stato di previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

3.2 Provera, Visentin

COMMISSIONI 8^a e 10^a RIUNITE

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)10ª (Industria, commercio, turismo)

MARTEDÌ 25 GENNAIO 2000 **3ª Seduta**

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione PETRUCCIOLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria, commercio e artigianato Morgando e per i trasporti e navigazione Angelini e Danese.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(4336-quater) Disposizioni in materia di razionalizzazione del sistema dei diritti e dei canoni aeroportuali, risultante dallo stralcio dell'articolo 24 del disegno di legge d'iniziativa governativa.

(Seguito dell'esame e rinvio)

(4339) Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 gennaio.

Il senatore TERRACINI precisa, innanzitutto, di ritenere inopportuno l'inserimento delle disposizioni in materia di agricoltura, di particolare interesse per il settore, all'interno di un provvedimento di carattere generale ed eterogeneo.

Per quanto riguarda le modifiche alla «legge Marcora», ricordato che esse erano state precedentemente demandate alla fonte regolamentare, fa presente che dovrebbero essere finalizzate a superare le obiezioni insorte in sede europea in relazione all'applicazione della legge. In realtà, si sostanziano in norme di carattere agevolativo per specifiche categorie di imprese cooperative, con ciò qualificandosi per un contenuto squisitamente pre-elettorale.

Il senatore MUNGARI, integrando il suo precedente intervento, ritiene opportuno lo stralcio del comma 8 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 4339, in quanto le garanzie relative ai furti e agli incendi hanno carattere facoltativo e pertanto esulano dalla disciplina obbligatoria che vige solo in materia di assicurazione RC auto. Inoltre, un sistema di informazione di tipo semplificato e di puro riferimento risulterebbe forviante a causa dell'estrema varietà di clausole e di vincoli e per la diversa intensità di rischio nelle varie aree geografiche.

A suo avviso, peraltro, le comunicazioni previste dal comma 1 dell'articolo 1 dovrebbero essere posticipate, rispetto a quanto indicato dal comma 5 dello stesso articolo, rispettivamente al 31 ottobre per il semestre gennaio-giugno dell'anno successivo e al 30 aprile per il semestre luglio-dicembre dell'anno in corso.

Replicano agli intervenuti il relatore VISERTA COSTANTINI e LA-RIZZA.

Il relatore per l'8^a Commissione, VISERTA COSTANTINI, precisa, con riferimento al disegno di legge n. 4336-quater che una connessione tra fissazione delle tariffe e livello del traffico aeroportuale è già prevista e che, al comma 5 dell'articolo unico, sembrerebbe effettivamente preferibile demandare al gestore la scelta della società di certificazione previa indicazione dei requisiti.

Per ciò che concerne le disposizioni sui decodificatori e sull'emittenza locale, considera congrui gli stanziamenti previsti, tenuto conto anche del probabile decremento dei prezzi. Concorda sulla ipotesi di introdurre incentivi anche per *Internet*, ma occorrerebbe una verifica sulle compatibilità finanziarie da parte del Governo. Precisato di non avere obiezioni su un eventuale slittamento del termine di cui al comma 1 dell'articolo 17 del disegno di legge n. 4339, il Relatore dichiara di concordare con le osservazioni svolte dal senatore Vedovato sul comma 2 dell'articolo 18 e, in particolare, sulla inopportunità di una abrogazione con legge del piano quinquennale degli interporti. Concorda anche con le valutazioni formulate dal senatore Veraldi sui rapporti tra competenze statali e regionali e fa presente di non essere contrario ad una precisazione normativa al riguardo.

Il relatore per la 10^a Commissione, senatore LARIZZA, rileva come anche dalla discussione presso le Commissioni riunite si sia evidenziata una tendenza di carattere generale: a fronte di dichiarazioni di principio favorevoli ad un più accentuato processo di liberalizzazione dei mercati si riscontra, nello specifico dei diversi settori economici, una diffusa e talvolta insospettabile resistenza ad introdurre norme di effettiva liberalizzazione e di tutela dei consumatori. È questo il caso delle norme sulle assicurazioni, che costituiscono un tentativo di estendere la liberalizzazione del settore, ritenuta non adeguata, e di offrire ai consumatori maggiori strumenti di conoscenza.

Dopo essersi riservato di intervenire sulle norme in materia di agricoltura, per le quali è giusto attendere il parere della 9^a Commissione, il Relatore ribadisce di condividere le finalità delle modifiche di razionalizzazione e semplificazione proposte alla cosiddetta «legge Marcora».

Considera opportuno, infine, svolgere un adeguato approfondimento sul contenuto dell'articolo 13, del disegno di legge n. 4339 riguardante l'interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 333 del 1992, in materia di privatizzazioni, al fine di verificarne gli effetti con riferimento a talune specifiche operazioni di privatizzazione.

Il sottosegretario ANGELINI interviene sulle disposizioni in materia di interporti, osservando che esse sono finalizzate a riordinare la normativa vigente e ad aggiornarla in relazione alle nuove esigenze che si sono prospettate. Ciò vale anche per il piano quinquennale previsto dalla legge n. 240 del 1990.

Dichiara, peraltro, la disponibilità del Governo alla introduzione di modifiche al testo che possano migliorarne la formulazione.

Il sottosegretario DANESE dichiara che presenterà, a nome del Governo, un emendamento finalizzato a tenere conto delle osservazioni avanzate sulle norme in materia di diritti e canoni aeroportuali.

Il sottosegretario MORGANDO precisa che le disposizioni contenute agli articoli 1, 2 e 14 del disegno di legge n. 4339, sulle assicurazioni e di modifica alla cosiddetta «legge Marcora», sono il risultato soprattutto di un ampio approfondimento che si è svolto nelle sedi parlamentari. Esse sono finalizzate, da un lato a contenere le tariffe assicurative ed a fornire un'adeguata tutela ai consumatori e dall'altro a superare le difficoltà di applicazione, emerse in sede europea, della «legge Marcora».

A suo avviso, possono essere introdotte modifiche migliorative al testo, nel rispetto di tali finalità generali.

Il presidente PETRUCCIOLI propone, anche al fine di acquisire il parere della 9^a Commissione, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di giovedì 3 febbraio.

Convengono le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 15.40.

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTEDÌ 25 GENNAIO 2000

487^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente MARCHETTI

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Cananzi e Vigneri.

La seduta inizia alle ore 14,50.

SULLE COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELL'INTERNO

Il presidente MARCHETTI informa la Commissione che le previste comunicazioni del Ministro dell'interno saranno svolte nella seduta di mercoledì 2 febbraio.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MARCHETTI annuncia che nella seduta di domani proseguirà l'esame del disegno di legge n. 4097 sull'agente di quartiere mentre nella seduta di giovedì proseguirà l'esame dei disegni di legge n. 2853 e 3986, su Roma capitale. Nelle stesse sedute, inoltre, potranno aver luogo la discussione generale sul disegno di legge n. 4217, sulla comunicazione istituzionale, e l'illustrazione degli emendamenti al disegno di legge n. 4375 (legge di semplificazione 1999).

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente MARCHETTI avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata per una seduta ulteriore al termine dei lavori in sede plenaria.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 25 GENNAIO 2000 **528**° **Seduta**

Presidenza del Presidente PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PER L'AUDIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO AMMINI-STRAZIONE PENITENZIARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 47 DEL REGOLAMENTO

La senatrice SCOPELLITI chiede che il dottor Caselli – il quale è intervenuto informalmente il giorno 19 gennaio, di fronte alla Sottocommissione per lo studio dei problemi penitenziari che, per l'occasione aveva esteso l'invito a partecipare a tutti i componenti della Commissione – venga audito in sede plenaria dalla Commissione stessa. Ritiene che in tal modo il dottor Caselli potrà rispondere alle domande a lui rivolte il 19 gennaio in una seduta assistita da forme di pubblicità idonee a dare il dovuto risalto all'importanza della materia trattata. Sottolinea, inoltre, con riferimento al disposto dell'articolo 47 del Regolamento, che numerosi sono i disegni di legge assegnati alla Commissione attinenti alla materia penitenziaria.

Il presidente PINTO ritiene, invece, che essendo iniziata informalmente l'audizione, risulta più armonico dal punto di vista procedurale che il prosieguo e la conclusione della medesima avvengano con le stesse modalità. Nulla vieta che la Commissione – ove lo decida – disponga un'audizione formale del direttore Caselli.

La senatrice SCOPELLITI esprime riserve e perplessità per la ostinazione con la quale la Presidenza persegue l'intento di mantenere la sede informale per l'audizione del dottor Caselli. Chiede pertanto che la Commissione si pronunzi al riguardo con una votazione.

Il presidente PINTO, dopo aver precisato che non si tratta da parte sua di alcuna ostinazione, ma solo di prassi costantemente seguita dalla Commissione per le audizioni della Sottocommissione per lo studio dei problemi penitenziari, preannunzia che sottoporrà comunque la questione al voto della Commissione, a partire dalla prossima seduta, in modo da mettere tutti i componenti della Commissione in condizione di essere preventivamente informati.

La senatrice SCOPELLITI prende atto, ma formula ferme riserve in ordine alla decisione assunta di posticipare la votazione.

IN SEDE REFERENTE

(4426) Conversione in legge del decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 481, recante misure urgenti per il servizio di traduzione dei detenuti, approvato dalla Camera dei deputati (Esame)

La senatrice BONFIETTI riferisce favorevolmente sul provvedimento in titolo, finalizzato al potenziamento ed al rinnovo del parco automezzi del Ministero della giustizia per le necessità legate alla avvenuta totale assunzione, da parte del Corpo di polizia penitenziaria, del servizio delle traduzioni e dei piantonamenti dei detenuti ed alla connessa esigenza di realizzare il pieno conseguimento degli obiettivi di sicurezza che devono accompagnare tali attività istituzionali. All'onere per il finanziamento degli interventi, valutato in complessivi 7 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 1999, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», allo scopo utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia.

Si apre il dibattito.

Il senatore PREIONI preannuncia la propria astensione e dichiara che, mentre è certamente condivisibile l'esigenza di ammodernare le dotazioni strumentali dell'amministrazione della giustizia, la scelta di affidare il trasporto dei detenuti al Corpo di polizia penitenziaria, non rappresenta una scelta obbligata, in considerazione della possibilità – già ventilata nella discussione di altri provvedimenti legislativi riguardanti diversa materia – di affidare a privati alcune attività di trasporto in precedenza svolte in via esclusiva da talune amministrazioni pubbliche.

Il senatore CALLEGARO, nel ricordare che in occasione della discussione sulla manovra finanziaria per l'anno in corso la percentuale di risorse assegnate al Ministero della giustizia sul totale del bilancio dello Stato non risultava certo elevata, paventa che con il provvedimento in esame si determini un depauperamento delle somme a disposizione. Il senatore Antonino CARUSO, premesso che dalla relazione di accompagnamento al decreto legge, così come dalla allegata relazione tecnica risulta di difficile comprensione se la somma di 7 miliardi stanziata finanzia la sola obsolescenza dei mezzi di trasporto e la connessa esigenza di provvedere alla loro sostituzione a costose riparazioni ovvero se la somma è diretta anche all'acquisizione di nuovi autoveicoli, esprime forti perplessità in merito al ricorso ad un decreto-legge, in quanto le esigenze poste a base dell'intervento di cui al provvedimento in titolo, lungi dal sopravvenire improvvisamente non potevano non essere conosciute, in quanto connesse alla ovvia consapevolezza che i mezzi acquistati in anni più lontani dovevano necessariamente essere sostituiti. Comunque, l'adozione di un provvedimento di urgenza avrebbe potuto essere evitata se la spesa prevista per gli automezzi fosse stata segnalata in tempo per essere inserita negli stanziamenti di bilancio richiesti in occasione della manovra finanziaria.

Il senatore BUCCIERO fa rilevare al riguardo che lo stanziamento previsto nel decreto-legge non è specificato rispetto al numero di automezzi di cui si intende disporre e anzi, tale aspetto denota – a suo giudizio – l'evidente mancanza di quella capacità di sana gestione della cosa pubblica che non da oggi connota l'attività dell'Esecutivo.

Seguono interventi del sottosegretario AYALA – che fa osservare come il numero degli automezzi interessati fa parte degli elementi in base ai quali la relazione tecnica quantifica la spesa proposta – e del presidente PINTO, che tranquillizza il senatore Bucciero ricordando che l'acquisto deve avvenire su base europea assicurando la concorrenza.

Il senatore CENTARO si chiede perché non si provveda ad acquisire le risorse necessarie anche per intervenire su tematiche particolarmente importanti e sensibili come quello della sanità carceraria.

Anche la senatrice SCOPELLITI, pur esprimendo una condivisione di fondo sulla materia, esprime forti riserve in merito all'opportunità di ricorrere al decreto-legge.

Il sottosegretario AYALA, ribadito che il prelievo della somma necessaria non poteva essere fatto altro che con atto legislativo, ritiene che, probabilmente, vi è stata una impossibilità di compiere o completare la ricognizione sulla spesa da effettuare nei tempi necessari per inserire la somma da stanziare nelle previsioni di bilancio.

Il senatore RUSSO si dichiara convinto della condivisibilità delle motivazioni alla base della presentazione del decreto-legge di cui si propone la conversione. Il senatore FASSONE sottolinea come il provvedimento in titolo consenta il rinnovo di una parte limitata del parco di automezzi a disposizione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per il servizio di traduzione dei detenuti e rileva inoltre che probabilmente la necessità di ricorrere allo strumento del decreto-legge è stata determinata dal fatto che il trasferimento delle funzioni in questione al predetto Dipartimento è avvenuto in maniera graduale ed è stato completato di recente, per cui soltanto da poco deve essere stato possibile effettuare una ricognizione della complessiva situazione del parco di automezzi.

Il presidente PINTO dichiara chiusa la discussione generale.

Replicano la relatrice BONFIETTI e il sottosegretario AYALA, raccomandando l'approvazione del provvedimento.

Si passa al conferimento del mandato alla relatrice.

Il senatore PREIONI, modificando l'annuncio di voto espresso in precedenza, dichiara che il suo voto sarà contrario, sia per il merito del provvedimento, sia per la totale avversione rispetto al modo con cui il Governo ha gestito la vicenda. Ribadisce infatti che l'obsolescenza dei mezzi di trasporto è fatto del tutto prevedibile e tale da escludere l'esigenza di adottare un provvedimento di urgenza, così come è, del pari, sintomo della completa incapacità delle strutture preposte, di gestire il Ministero con la dovuta capacità programmatoria. Tale ultima osservazione va riferita in particolare al mancato inserimento della spesa di cui al provvedimento in esame nel bilancio di previsione ormai approvato. Denuncia l'atteggiamento arrogante che egli ha avuto modo di riscontrare diffusamente nei Ministeri, aggiungendo che tale modo di proporsi nei contatti con i parlamentari costituisce – a suo avviso – una caratteristica della sinistra che non può accettare critiche ad un modello che ritiene perfetto.

Il senatore CENTARO annuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia, pur sottolineando le inevitabili perplessità per il fatto che il Governo si è trovato nella necessità di ricorrere allo strumento del decreto-legge per risolvere un problema cui si sarebbe dovuto far fronte in via ordinaria attraverso la predisposizione, a tempo debito, degli opportuni stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

Il senatore FOLLIERI annuncia il voto favorevole del Gruppo del partito Popolare Italiano.

Il senatore BUCCIERO annuncia l'astensione del Gruppo Alleanza Nazionale, sottolineando come dalla vicenda in esame emerga chiaramente l'inefficienza dell'apparato burocratico del Ministero della giustizia.

Il senatore CALLEGARO annuncia la sua astensione.

Il senatore Antonino CARUSO, in dissenso dal Gruppo Alleanza Nazionale, annuncia il voto contrario sul provvedimento in titolo, e ribadisce come il ricorso allo strumento del decreto-legge rispetto alla problematica sottesa al decreto-legge in conversione appaia del tutto inappropriato, sia per lo scarso rilievo della stessa, sia per la difficoltà di configurare i presupposti di necessità ed urgenza. In altri termini, ci si trova di fronte ad una situazione chiaramente anomala che non può non suscitare sospetti, tanto più in un paese come l'Italia in cui, come ha avuto modo di verificare anche recentemente nella sua qualità di componente della Commissione bicamerale di inchiesta sulla Federconsorzi, troppo spesso dietro situazioni di questo tipo si nascondono abusi o comportamenti comunque censurabili.

Dopo che il presidente PINTO ha accertato la sussistenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato alla relatrice Bonfietti a riferire in senso favorevole sul disegno di legge in titolo autorizzandola altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

(3979) Disposizioni in materia di indagini difensive, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 20 gennaio scorso.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

Il sottosegretario AYALA illustra l'emendamento 5.1, sottolineando come esso sia diretto semplicemente a rendere più semplice e lineare la formulazione dell'articolo 5, senza apportarvi modifiche sostanziali.

Il senatore RUSSO ritira l'emendamento 5.2.

Il relatore FOLLIERI esprime parere favorevole sull'emendamento 5.1.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 5.1.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 5, come emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 6.

Il senatore MILIO illustra l'emendamento 6.1.

La senatrice SCOPELLITI illustra l'emendamento 6.3.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 6.4.

Il presidente PINTO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore RUSSO non condivide le proposte emendative volte a sopprimere nel comma 1 dell'articolo 327-bis del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 6, l'espressione «a favore del proprio assistito», in quanto ritiene che quest'ultima espliciti quella che costituisce la naturale finalità dell'attività investigativa svolta dal difensore.

Il relatore FOLLIERI esprime parere contrario sugli emendamento 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 6.5 di contenuto identico all'emendamento 6.6.

Il sottosegretario AYALA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Posto ai voti, è respinto 1 'emendamento 6.1 di contenuto identico all'emendamento 6.2.

In merito all'emendamento 6.3 si apre un breve dibattito nel quale prendono successivamente la parola la senatrice SCOPELLITI, il senatore RUSSO, il relatore FOLLIERI e il senatore SENESE.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente PINTO prende atto della richiesta in tal senso formulata dal senatore CENTARO e avverte che la seduta notturna, già convocata per oggi alle ore 20,30 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3979

Art. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: «agli articoli 327-bis, 391-bis, 391-ter, 391-quater, 391-quinques, 391-sexies, 391-septies, 391-octies, 391-nonies, 391-decies e 391-undecies» con le altre: «all'articolo 327-bis».

5.1 IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere le parole: «391-quater e 391-sexies».

5.2 Russo

Art. 6.

Al comma 1, al capoverso 1, sopprimere le parole: «a favore del proprio assistito».

6.1 MILIO

Al comma 1, al capoverso 1, sopprimere le parole: «a favore del proprio assistito».

6.2 Greco, Azzollini

Al comma 1, al capoverso 1, sostituire le parole: «a favore del» con le seguenti: «utili al».

6.3 Scopelliti

Al comma 1, al capoverso 2, dopo le parole: «giudizio di revisione» aggiungere le altre: «, nonchè la riapertura delle indagini e la revoca della sentenza di non luogo a procedere».

6.4 Centaro

Al comma 1, al capoverso 3, sopprimere le parole: «dal sostituto».

6.5 Gasperini

Al comma 1, al capoverso 3, sopprimere le parole: «dal sostituto».

6.6 FOLLIERI

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 25 GENNAIO 2000 **240^a Seduta**

Presidenza del Presidente COVIELLO

Interviene il sottosegretario per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore VEGAS, riportando le dichiarazioni odierne rese alla stampa dall'amministratore delegato dell'ENEL sul prezzo di collocamento delle azioni, prospetta l'opportunità di effettuare un'audizione sui criteri di valutazione della società in considerazione delle quotazioni di borsa.

Sollecita altresì il Governo, qualora intenda utilizzare risorse pubbliche per attuare la riforma degli ammortizzatori sociali, ad investire nuovamente il Parlamento della questione, atteso che la legge delega conteneva una clausola di assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e che la copertura degli oneri derivanti dai decreti legislativi deve essere individuata nella legge di delega.

Il senatore MORANDO esprime perplessità sullo svolgimento dell'audizione sollecitata dal senatore Vegas, ritenendo che una decisione al riguardo richiederebbe almeno l'acquisizione di più dettagliate notizie.

Il sottosegretario MACCIOTTA, con riferimento alla seconda richiesta del senatore Vegas, assicura che le eventuali risorse saranno individuate con un disegno di legge ordinario.

Il presidente COVIELLO, tenendo conto anche dei profili di competenza della Commissione, si riserva una decisione in merito allo svolgi-

mento di una audizione sull'andamento del processo di dismissioni patrimoniali.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernenti la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare (n. 615)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore PIZZINATO riferisce sullo schema di decreto in titolo che, attuando le disposizioni dell'articolo 3 della legge n. 133 del 1999, realizza una tappa ulteriore del complessivo processo di riforma in materia previdenziale che trova i suoi cardini nelle misure adottate nel 1992, nel 1995 e nel 1998. Tale processo, volto ad armonizzare la previdenza obbligatoria e a rendere nel contempo più solide le forme di previdenza complementare ed individuale, ha già dato risultati positivi anche sul piano degli equilibri finanziari e sarà comunque sottoposto a verifica nel 2001 in considerazione soprattutto delle cosiddette «gobbe» previdenziali previste per il 2005 ed il 2010. Per queste ragioni è necessaria una forte accelerazione della previdenza complementare e individuale, tenendo anche conto che i fondi chiusi operativi, pur essendo cresciuti rapidamente come numero, coprono una percentuale di lavoratori ancora insoddisfacente: nel settore dei metalmeccanici, ad esempio, le adesioni sono il 25 per cento del totale degli addetti e nel comparto dei chimici esse ammontano al 34 per cento. A suo avviso, andrebbe prestata quindi una maggiore attenzione alla struttura del sistema produttivo italiano – che si caratterizza per la forte diffusione della piccola impresa – e considerata l'ipotesi di prevedere fondi chiusi misti regionali per le aziende di diversi settori che occupano meno di 15 dipendenti.

Nel merito, il Capo I del provvedimento disciplina il risparmio previdenziale prevedendo il raddoppio dal 6 al 12 per cento dei contributi della previdenza integrativa, fissa dei tetti massimi di deducibilità annua e modifica varie disposizioni del decreto legislativo n. 124 del 1993, individuando le forme di risparmio che possono essere parificate, nei trattamenti fiscali, alla previdenza complementare. Per quanto riguarda l'articolo 1, rileva che per i redditi dei lavoratori dipendenti, diversamente da quanto previsto per gli autonomi, la detrazione è subordinata al fatto che la quota del trattamento di fine servizio versato sia pari alla metà dei contributi, non è chiarito sufficientemente il trattamento di chi non aderisce a fondi chiusi, né specificato adeguatamente il regime delle agevolazioni per i familiari a carico; anche nell'ambito dell'articolo 2 si rileva una diversa disciplina per i fruitori di previdenza obbligatoria, essendo l'erogazione delle rendite di previdenza complementare legata al raggiungimento dell'età pensionabile.

Dopo aver dato conto dei singoli articoli contenuti negli altri tre Capi del provvedimento in materia di gestione del risparmio previdenziale, trattamenti di fine rapporto e contratti di assicurazione, il relatore si sofferma sugli aspetti finanziari, richiamando il comma 7 dell'articolo 3 della legge delega, in base al quale l'attuazione deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Al riguardo, evidenzia che la relazione tecnica quantifica gli effetti finanziari complessivi in un aumento di gettito di misura limitata per i primi anni che cresce successivamente fino a toccare i 1.000 miliardi nel 2006 per poi ridiscendere nel 2010. Come rileva anche la nota del Servizio del bilancio, la relazione tecnica non contiene una dettagliata quantificazione degli effetti finanziari, limitandosi ad indicare gli effetti complessivamente derivanti da alcune misure e si basa inoltre su parametri quantitativi non aggiornati e non corrispondenti al reale andamento dell'economia. La misura che si può considerare maggiormente rilevante sul piano finanziario è la modifica del trattamento fiscale dei premi pagati per le assicurazioni sulla vita, per le quali si prevede la deducibilità dal reddito complessivo per un importo fino al 12 per cento entro il tetto dei 10 milioni; a questa si aggiunge la soppressione dell'attuale tassa del 2,5 per cento sui premi delle polizze vita di nuova produzione. La relazione tecnica non offre una soddisfacente esplicitazione delle maggiori entrate individuate per la compensazione, che dovrebbero derivare in parte dall'abolizione della detraibilità al 19 per cento delle polizze a carattere finanziario, in parte dalla nuova disciplina fiscale del TFR e dei rendimenti dei fondi pensione. Sarebbe pertanto opportuno che il Governo fornisse ulteriori indicazioni, tenendo anche conto dei dati del 1999 relativamente alle nuove polizze, delle conseguenze che il nuovo regime fiscale potrebbe produrre sulla propensione dei lavoratori ad accedere all'uno o all'altro tipo di contratto, degli effetti del nuovo regime tributario dei fondi pensioni ai fini IVA.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(4339) Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (Parere alle Commissioni 8^a e 10^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore MORANDO, nel chiarire preliminarmente i criteri da utilizzare per la valutazione del disegno di legge in titolo, evidenzia che esso tratta diversi settori perseguendo la medesima finalità – alcune volte facilmente rintracciabile, in altri casi meno evidente – di apertura e regolazione dei mercati; ricorda che tale problematica risultava essere uno degli argomenti specificamente richiamati nel Documento di programmazione economico-finanziaria, in considerazione degli effetti negativi sull'economia nazionale, soprattutto in termini di differenziale di inflazione rispetto agli altri Paesi europei, derivanti dalla presenza di mercati chiusi nei quali agiscono operatori in forma monopolistica; rilevata la necessità di intervenire per rimuovere tali comportamenti, sono stati successivamente predisposti interventi in tal senso, tra cui ricorda il disegno di legge relativo ai servizi pubblici locali. Fa, peraltro, presente che alla necessità di eliminare dal sistema economico le forme di chiusura monopolistica, si accompagna l'esigenza di intervenire nei mercati non regolamentati: anche in tale caso, infatti, derivano effetti negativi sull'economia analoghi a quelli presenti nei mercati monopolistici, con conseguente mancata tutela dei consumatori. Si sofferma, quindi, sul comparto delle assicurazioni, per la parte relativa alla responsabilità civile nel settore automobilistico, ricordandone la completa liberalizzazione delle tariffe a decorrere dal 1994 e illustrandone le attuali caratteristiche, con diciotto classi di assicurazioni e circa due milioni di diverse tipologie di premi assicurativi. Pur riconoscendo che una personalizzazione dei contratti comporta una maggiore corrispondenza dei premi al rischio, ritiene che l'estrema frammentazione che emerge da tale quadro configuri una situazione di asimmetria informativa – da cui, secondo la teoria economica, deriva il fallimento del mercato - e comporti l'incapacità del consumatore di selezionare il prodotto offerto attraverso la comparazione delle diverse opportunità. Ritiene che il disegno di legge in esame intervenga positivamente nella correzione di tali aspetti, prevedendo l'esplicitazione di un prezzo annuale di riferimento o delle «tariffe base»; sottolinea, peraltro, che risulta contestualmente necessario evitare l'adozione di pratiche collusive e di abuso di posizione dominante, esercitando un controllo su eventuali patti oligopolistici dei soggetti operanti sul mercato. Dopo aver ricordato che l'Autorità per la concorrenza ha già formulato rilievi su tale settore e aver fatto presente che in assenza di un intervento risulterebbero in parte vanificate anche le disposizioni del disegno di legge in esame, osserva che tale funzione potrebbe essere opportunamente assegnata all'ISVAP, anche tenendo conto dell'esperienza nel settore bancario.

Si sofferma, quindi, sugli articoli relativi all'agricoltura, finalizzati ad affrontare in un quadro di modernizzazione le debolezze strutturali del settore, identificabili principalmente nella maggiore onerosità dei servizi, nella dimensione limitata dell'attività di impresa, nelle barriere tecnologiche e formative; ritiene, peraltro, che sia necessario acquisire dal Governo indicazioni sulla onerosità di alcuni principi relativi ai criteri di delega, eventualmente prevedendo la relativa copertura in sede di delega stessa. In relazione all'articolo 16, infine, ritiene necessario individuare una più opportuna formulazione tra l'individuazione del diritto soggettivo e l'autorizzazione ivi prevista, nella forma di tetto di spesa; analogamente occorre meglio esplicitare la formulazione dell'articolo 17.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

(4336-quater) Disposizioni in materia di razionalizzazione del sistema dei diritti e dei canoni aeroportuali, risultante dallo stralcio dell'articolo 24 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alle Commissioni 8ª e 10ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore MORANDO illustra il disegno di legge in materia di razionalizzazione del sistema dei diritti e dei canoni aeroportuali, rinviando alle osservazioni già svolte in relazione alle esigenze di regolamentazione dei mercati finalizzata ad una riduzione dei costi dei servizi.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

FINANZE E TESORO (6a)

MARTEDÌ 25 GENNAIO 2000

318^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente D'ALÌ

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Grandi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina del trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria (n. 618)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera 1), della legge 13 maggio 1999, n. 133. Rinvio dell'esame)

Il relatore MONTAGNA chiede al Presidente di rinviare lo svolgimento della relazione sul provvedimento, in ragione di esigenze di approfondimento dei contenuti dello stesso, sia sotto il profilo della disciplina tributaria dei contributi di assistenza sanitaria sia per ciò che concerne gli oneri a carico del bilancio dello Stato.

Non facendosi osservazioni, il Presidente D'ALÌ rinvia ad altra seduta lo svolgimento della relazione sul provvedimento.

IN SEDE REFERENTE

- (4253) Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 e n. 546, concernenti il riordino del contenzioso tributario
- (297) COSTA. Istituzione di commissioni tributarie in sedi di corte di appello non ubicate presso capoluoghi di regione
- (552) BISCARDI. Istituzione di sezioni decentrate delle commissioni tributarie di primo e secondo grado. Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545
- (700) PEDRIZZI e MACERATINI. Contenzioso tributario: abolizione del visto negli appelli da parte delle direzioni regionali delle entrate

(824) DEMASI ed altri. – Modifica dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, recante revisione della disciplina del contenzioso tributario

(1643) CENTARO ed altri. – Modifica alla disciplina in tema di giurisdizione tributaria

(2125) FUMAGALLI CARULLI. – Modificazioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per il mantenimento della Commissione tributaria di primo grado nella città sede di tribunale

(2126) VENTUCCI ed altri. – Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di contenzioso tributario

(2261) PASTORE. - Istituzione di commissioni tributarie regionali decentrate

(2283) MELONI ed altri – Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di dislocazione territoriale delle commissioni tributarie

(2637) GERMANÀ. – Istituzione di sezioni distaccate delle Commissioni tributarie regionali nei capoluoghi di provincia

(2760) CORTIANA ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in tema di aggiornamento degli elenchi per la nomina a componente delle commissioni tributarie

(3424) SPECCHIA. – Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di dislocazione territoriale delle commissioni tributarie di secondo grado

(3766) PASQUINI ed altri. – Modifiche e integrazioni ai decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 e n. 546, per il completamento della riforma del processo tributario

e petizioni n. 5 e n. 179 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il relatore PASQUINI, dopo aver ricordato che nella scorsa seduta la Commissione ha deliberato la costituzione di un Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge, fa presente che il Ministro delle finanze ha espresso, come riportato dalla stampa, alcune valutazioni circa i possibili contenuti della riforma del processo tributario; ritiene pertanto opportuno, prima di avviare l'esame dei disegni di legge in Comitato ristretto, che la Commissione, in sede plenaria, sia informata degli orientamenti del Governo in merito agli indirizzi della riforma stessa. Propone pertanto di non svolgere il Comitato ristretto già convocato per la seduta di domani.

Il Presidente D'ALÌ, preso atto della proposta del relatore, comunica che il Comitato ristretto istituito per l'esame dei disegni di legge in titolo e già convocato per le ore 8,30 di domani, mercoledì 26 gennaio, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,15.

ISTRUZIONE (7^{a})

MARTEDÌ 25 GENNAIO 2000 388ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente BISCARDI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Rocchi, per i beni e le attività culturali D'Andrea e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il presidente BISCARDI avverte che si procederà prioritariamente allo svolgimento di interrogazioni in materie di competenza del Ministro per i beni e le attività culturali.

Il sottosegretario D'ANDREA risponde all'interrogazione n. 3-02837 del senatore Guerzoni, sui problemi dell'Accademia nazionale di scienze, lettere e arti di Modena, con particolare riferimento alla sua sede, facendo presente in primo luogo che l'Accademia è destinataria di un contributo ordinario erogato ai sensi della legge n. 534 del 1996, il cui ammontare – invero modesto – è peraltro determinato in conformità ai criteri dettati dalla legge stessa. Per quanto riguarda poi la situazione del palazzo Coccapani, di proprietà demaniale, ove hanno sede, insieme all'Accademia, anche l'Università e la Soprintendenza per i beni artistici e storici, comunica che il 25 maggio dello scorso anno il prefetto di Modena ha convocato una riunione fra i rappresentanti di tutti gli enti interessati, in esito alla quale sono stati predisposti una ipotesi di limitata redistribuzione degli spazi e un progetto preliminare complessivo di restauro dell'immobile. Su richiesta della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Bologna, poi, una successiva riunione, tenutasi il 13 settembre, ha deciso gli interventi più urgenti per garantire la sicurezza dell'immobile e consentirne l'uso oltre il 31 dicembre. La Soprintendenza di Bologna ha inoltre destinato 50 milioni alla progettazione di tali interventi, mentre quella di Modena sta già realizzando opere di adeguamento per la parte di sua competenza. In conclusione, ritiene che sia stata individuata la via giusta per procedere al risanamento – indubbiamente complesso – di un immobile di pregio, mediante l'attivo coinvolgimento di tutte le istituzioni interessate.

Il senatore GUERZONI si dichiara senz'altro soddisfatto, anche per la celerità con cui sono stati individuate le soluzioni più opportune per risolvere il problema da lui segnalato. Richiama poi l'attenzione sul problema del troppo modesto contributo ordinario assegnato dal Ministero all'Accademia, ricordando che, in passato, una intesa di fatto con il Dicastero delle finanze aveva fatto sì che esso fosse commisurato al canone di locazione gravante sull'Accademia per l'affitto di palazzo Coccapani.

Il sottosegretario D'ANDREA risponde quindi all'interrogazione n. 3-03272 del senatore Monticone, sul mancato rinnovo delle commissioni di revisione cinematografica, ricordando che, secondo l'interrogante, la mancata emanazione del regolamento attuativo (previsto dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, che ha stabilito la nuova composizione di tali commissioni) non dovrebbe essere ostativa alla nomina delle nuove commissioni. Il Sottosegretario precisa che l'8 giugno 1998 il Ministro per i beni culturali pro tempore ha avviato le procedure per verificare la rappresentatività delle associazioni dei genitori e animaliste, chiamate ad esprimere i loro rappresentanti nelle commissioni in questione. Conclusa tale non semplice verifica entro quell'anno, nel febbraio successivo il Ministero, tramite il Dipartimento per lo spettacolo, le ha invitate a formulare le rispettive designazioni. Acquisite queste ultime a fine 1999, il suddetto Dipartimento ha predisposto uno schema di decreto ministeriale, che il Ministro si accinge ad emanare nei prossimi giorni. Sottolinea quindi che il Ministero, preso atto dell'iter particolarmente lento che sta caratterizzando l'emanazione del regolamento di attuazione, ha deciso di procedere al rinnovo delle commissioni pur in mancanza del regolamento stesso, in conformità all'indicazione contenuta nell'interrogazione del senatore Monticone.

Il senatore MONTICONE si dichiara soddisfatto per la risposta ottenuta e per l'operato del Ministro, osservando che un prolungarsi del ritardo nel rinnovare le commissioni avrebbe comportato un inevitabile calo di attenzione sui problemi di cui queste sono chiamate ad occuparsi. Ringrazia infine il Ministero per aver accolto il suo suggerimento.

Si passa quindi allo svolgimento di interrogazioni in materie di competenza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Il sottosegretario GUERZONI risponde all'interrogazione n. 3-02025 del senatore Asciutti, con la quale l'interrogante ha rivolto una forte critica al Ministro dell'università dell'epoca in ordine allo svolgimento del concorso a cattedre per professori associati di storia contemporanea, che avrebbe ingiustamente escluso giovani studiosi di formazione cattolica. Al riguardo, il Sottosegretario ricorda il procedimento seguito nello svolgimento del concorso, segnalando come la disciplina legislativa – puntualmente seguita anche nel caso di specie – escluda ogni margine di discrezionalità del Ministro o del Ministero. Anche il Consiglio universitario nazionale, nel proprio parere, non ha rilevato alcun vizio nell'operato della commissione giudicatrice. Alla luce di tali elementi, è chiaro che il Ministero non potrebbe esperire alcun tipo di intervento per impedire la vincita del concorso da parte di candidati caratterizzati da un particolare orientamento culturale.

Il senatore ASCIUTTI, nel ringraziare per la relativa celerità della risposta ma segnalando che altre sue interrogazioni più risalenti nel tempo sono tuttora inevase, fa presente che il concorso in questione ha ingiustamente pretermesso anche studiosi di orientamento laico e liberale e che, alla luce di tale conclusione, egli non può comunque dichiararsi soddisfatto.

Il sottosegretario GUERZONI risponde quindi congiuntamente alle interrogazioni n. 3-02539 del senatore Greco, n. 3-02559 del senatore Bergonzi e n. 3-02620 del senatore Cioni, tutte vertenti in vario modo sui problemi degli studenti ammessi con riserva ai corsi di studio universitari con accessi limitati nell'anno accademico 1998/1999 e sul successivo contenzioso amministrativo e giurisdizionale. Per quanto riguarda i corsi ad accesso limitato – ricorda il Sottosegretario – la loro organica disciplina per il futuro è stata introdotta, a seguito di una iniziativa legislativa del Governo, dalla legge 2 agosto 1999, n. 264, della quale ricorda brevemente i principi. Nella stessa legge, su iniziativa proprio della 7ª Commissione del Senato, fu inserito un articolo volto a regolarizzare la posizione degli studenti ammessi con riserva nell'anno accademico 1998/1999. Il Ministero è a conoscenza del fatto che la prima attuazione di tale articolo ha dato luogo a qualche problema e a difformità di interpretazioni fra i diversi atenei problemi e difformità che peraltro risultano attualmente essere stati superati. Qualche problema risulta invece sussistere ancora per i corsi dell'anno accademico 1999/2000.

Il senatore GRECO si dichiara soddisfatto per la risposta, ricordando tuttavia che il suo interesse era venuto meno a seguito dell'ampio dibattito svoltosi durante il 1999, in particolare presso la Commissione istruzione del Senato, e della successiva approvazione da parte di quest'ultima delle disposizioni ricordate. Prende quindi atto con soddisfazione che le istanze degli studenti ammessi con riserva sono state accolte.

Si passa quindi allo svolgimento di interrogazioni in materie di competenza del Ministro della pubblica istruzione.

Il sottosegretario ROCCHI risponde all'interrogazione n. 3-02742 del senatore Bevilacqua, sull'esclusione della città di Vibo Valentia dallo svolgimento dei concorsi ordinari a cattedre per le scuole secondarie di primo e secondo grado. Premesso che la ripartizione dei concorsi è stata concordata con tutte le autorità scolastiche locali, il Sottosegretario ricorda che a Vibo Valentia sono stati previsti i concorsi per la scuola materna ed elementare. In via generale si era invece deciso di coinvolgere il meno possibile le province di nuova istituzione nei più complessi concorsi per la scuola secondaria, per evidenti ragioni organizzative; nondimeno era stato deciso di svolgere a Vibo Valentia il concorso per l'ambito disciplinare 3, relativo all'insegnamento della musica nelle scuole medie e secondarie superiori. Successivamente, però, il Ministero, a seguito della verifica sulla disponibilità dei posti nel prossimo triennio (cui è tenuto per legge), ha deciso di non bandire il concorso per tale ambito disciplinare su tutto il territorio nazionale. Il Sottosegretario infine precisa che a nessuna nuova provincia è stato affidato un concorso per cattedre nella scuola secondaria, con l'eccezione di Crotone, ove ne è previsto solo uno.

Il senatore BEVILACQUA, ringraziando per la risposta, si dichiara non soddisfatto, rilevando che essa è giunta non tempestivamente e che la vicenda illustrata appare quanto meno singolare nel suo svolgimento; di fatto solo Vibo Valentia in Calabria è rimasta esclusa dallo svolgimento dei concorsi.

Il sottosegretario ROCCHI risponde quindi all'interrogazione n. 3-03097 del senatore Guerzoni, sul ritardo nel pagamento degli stipendi al personale supplente della scuola, facendo presente che il problema è già stato risolto.

Il senatore GUERZONI avverte di aver già avuto notizia della positiva soluzione della vicenda e si dichiara pertanto pienamente soddisfatto.

Il presidente BISCARDI comunica che l'interrogazione n. 3-03211 del senatore Bucciero, sugli episodi di violenza verificatisi presso la scuola media «Melo da Bari», sarà svolta in altra seduta e dichiara pertanto concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,45.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

MARTEDÌ 25 GENNAIO 2000 315ª Seduta

Presidenza del Presidente SCIVOLETTO

La seduta inizia alle ore 16,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SCIVOLETTO informa che si sono testè concluse le prime audizioni, programmate in Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sui profili di competenza dell'A.S. 4339 (articoli 3 e 4). Nel ricordare che altre audizioni sono programmate nella medesima sede domani alle ore 14,30, e tenuto altresì conto del concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare alla seduta già convocata per domani alle ore 16,00 l'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Informa inoltre che è pervenuta una richiesta di audizione, sempre in relazione all'Atto Senato n. 4339 da parte dell'Unioncamere, precisando che provvederà ad organizzare le modalità dell'audizione medesima.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE informa inoltre che le Commissioni riunite 8^a e 10^a hanno già convenuto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti all'A.S. 4339 alle ore 18 di giovedì 3 febbraio, sottolineando come di tale calendarizzazione sarà opportuno tenere conto ai fini della emissione del parere su tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

MARTEDÌ 25 GENNAIO 2000

413^a Seduta

Presidenza del Presidente SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Caron.

La seduta inizia alle ore 14.50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente l'attuazione della delega di cui all'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (n. 607)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 55, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione, osservazioni e raccomandazioni)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 20 gennaio.

Il relatore TAPPARO illustra il seguente schema di parere, dando conto delle integrazioni da lui apportate per tener conto degli spunti di riflessione emersi dal dibattito.

«La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime su di esso parere favorevole, con la seguente condizione:

si rileva che nello schema non è stata esercitata la delega legislativa conferita ai sensi della lettera p) del comma 1 dell'articolo 55 della legge n. 144 del 1999, relativa alla revisione della normativa in materia di cumulo tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e la rendita per i superstiti erogata dall'INAIL spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente all'infortunio sul lavoro o a malattia professionale. La Commissione sottolinea l'estrema rilevanza sociale della materia e la ne-

cessità di pervenire ad una soluzione di una questione che si trascina ormai da troppo tempo, e richiama l'attenzione del Governo sulla esigenza, dato il numero relativamente esiguo dei soggetti interessati, di pervenire ad una soluzione del problema senza eccessivi aggravi a carico della finanza pubblica, eventualmente anche attraverso specifiche intese con l'I-NAIL. Si subordina pertanto l'espressione di un parere favorevole alla condizione che il Governo risolva la questione nel senso indicato, possibilmente nel termine previsto per l'esercizio della delega ovvero con altro provvedimento adottato comunque con tempestività;

e con le seguenti osservazioni e raccomandazioni:

per evitare una riduzione della platea dei soggetti da tutelare, che sarebbe in contrasto con i principi contenuti nella norma di delega, all'articolo 4 è necessario prevedere l'estensione dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a tutti i lavoratori dell'area dirigenziale, e non soltanto a quelli per i quali vigono previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche; occorrerebbe altresì fare esplicito riferimento al rischio ambientale;

agli articoli 4, 5 e 6, relativi all'estensione dell'obbligo assicurativo a nuove categorie professionali, occorre precisare che, in relazione a tutti gli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, la decorrenza delle prestazioni è immediata;

all'articolo 5, il ricorso all'articolo 49, comma 2, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, per definire i lavoratori parasubordinati soggetti all'obbligo assicurativo, dovrebbe essere integrato alla luce delle definizioni contenute in provvedimenti successivi, suscettibili di individuare con maggiore previsione ed ampiezza la platea dei soggetti interessati; nello stesso articolo, inoltre, allo scopo di evitare ingiustificate duplicazioni di posizioni assicurative, sembrerebbe opportuno adottare, al comma 1, una formulazione che consenta di escludere da una nuova imposizione contributiva le prestazioni che risultino già assicurate in regime INAIL;

lo stesso articolo 5 introduce un principio di ripartizione dell'onere assicurativo tra il lavoratore e il committente che è del tutto nuovo nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: poiché quest'ultima riguarda il rischio di impresa, è opportuno che la relativa contribuzione sia posta esclusivamente a carico del committente;

sempre al fine di assicurare la piena osservanza dei principi della delega relativi all'estensione a nuovi soggetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, per quanto riguarda l'estensione prevista nei confronti degli sportivi professionisti ai sensi dell'articolo 6, andrebbe precisato, per prevenire possibili dubbi interpretativi, che il relativo rapporto dovrà intercorrere con l'INAIL. Della stessa forma di copertura assicurativa dovrebbero inoltre beneficiare anche le guide alpine ed i maestri di sci, attualmente sprovvisti di tutela;

all'articolo 9, per quanto riguarda il comma 1, appare eccessivo il termine di dieci anni previsto per la rettifica di provvedimenti errati, che potrebbe essere ridotto a 5 anni; al comma 5 potrebbe risultare opportuna una formulazione più analitica, diretta a precisare che la rettifica delle prestazioni «sulla base della normativa precedente» richiamata comprende l'intera casistica delle revisioni, ai sensi degli articoli 83, 137 e 146 del testo unico del 1965, richiamati alla lettera *g*) dell'articolo 55, comma 1, della legge di delegazione;

all'articolo 10, comma 3, si valuti l'opportunità di stabilire che la Commissione ivi prevista possa essere integrata con rappresentanze delle parti sociali e che vi possano essere forme di consultazione delle associazioni rappresentative nel campo della prevenzione sui luoghi di lavoro; allo stesso comma, alla dizione «organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative» sembrerebbe preferibile l'altra: «organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative»; la Commissione raccomanda inoltre di assicurare il coinvolgimento pieno delle aziende unità sanitarie locali nel complesso delle attività di accertamento preordinate al riconoscimento delle malattie professionali, poiché le strutture sanitarie radicate nel territorio sono in grado di valutare in modo più adeguato le condizioni di rischio esistenti nel tessuto produttivo;

all'articolo 11, la rivalutazione annuale delle rendite corrisposte dall'INAIL agli invalidi del lavoro dovrebbe decorrere dal 1° gennaio 2001, anziché dal 1° luglio;

all'articolo 13, occorre in primo luogo ribadire il carattere transitorio della normativa ivi proposta in materia di danno biologico, suscettibile di essere precisata ed integrata in sede di esame del disegno di legge in materia attualmente all'esame del Senato. Tuttavia, non sembra che la definizione del danno biologico che figura al comma 1 dell'articolo 13 sia rispondente alla più recente evoluzione dottrinaria e giurisprudenziale in materia, che fa riferimento non tanto alla lesione dell'integrità psico-fisica quanto al danno influente sul valore uomo in tutta la sua dimensione, e dunque avente rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica, in quanto incidente sulle attività realizzatrici e relazionali della persona umana. Appare quindi insufficiente la definizione contenuta allo stesso comma 1 dell'articolo 13, laddove si parla di danno suscettibile di valutazione medico-legale. In tale quadro, appare insufficiente anche la previsione per la quale la prestazione per il risarcimento del danno biologico è determinata in misura indipendente dalla futura capacità di produzione di reddito del danneggiato, considerato che il contesto normativo nel quale tale disposizione è calata è di carattere prevalentemente sanitario, mentre la più recente dottrina e giurisprudenza tendono a muoversi in senso opposto. È da verificare poi se i commi 4 e seguenti dello stesso articolo 13 presentino una specifica attinenza alla disciplina del risarcimento del danno biologico. Sembrerebbe infine necessario un miglior coordinamento con le previsioni di cui all'articolo 49, comma 3, della legge finanziaria 2000, che stanzia 700 miliardi di lire per il 2000

ed altrettanti per il 2001 per la copertura dell'onere aggiuntivo inerente alla copertura assicurativa del danno biologico; in relazione all'estensione della tutela operata dall'articolo 13, si segnala infine l'opportunità di prevedere in futuro un riordino dell'istituto del regresso collegato ai danni per infortuni:

in merito alle disposizioni, di cui al successivo articolo 14, dirette ad affidare al Consiglio di amministrazione dell'INAIL la potestà di adottare delibere dirette a semplificare i procedimenti inerenti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, soggette ad approvazione da parte del Ministro del lavoro, trattandosi di modificare procedure attualmente contemplate dal testo unico del 1965, sarebbe più corretto indicare nel provvedimento in modo più puntuale come sia possibile pervenire a modifiche normative idonee ad individuare le procedure suscettibili di essere innovate secondo il meccanismo in considerazione;

per quanto riguarda le disposizioni in materia di Casellario centrale infortuni, di cui agli articoli da 15 a 22 e 27, appare opportuno rendere più dinamica la gestione delle informazioni che derivano dai dati acquisiti e si raccomanda anche al Governo di prevedere che, in futuro, i dati siano resi accessibili, oltre che ai soggetti indicati all'articolo 17, anche al Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL, alle Commissioni lavoro di Camera e Senato e agli istituti universitari di medicina del lavoro;

quanto alla disciplina, di cui all'articolo 19, degli organi del Casellario centrale infortuni, appare preferibile che a presiedere il relativo Comitato di gestione sia chiamato il presidente dell'INAIL;

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 23, riguardanti programmi e progetti in materia di sicurezza e igiene del lavoro a favore delle piccole e medie imprese artigianali ed agricole, andrebbe verificata la possibilità di un'estensione delle agevolazioni, con particolare riguardo alle imprese del settore terziario;

a proposito dell'articolo 24, nel quale sono contemplate iniziative a favore delle piccole e medie imprese, artigianali ed agricole, dirette a promuovere progetti formativi di riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro, la Commissione auspica che la modalità di copertura di tali iniziative attraverso la destinazione di una parte delle somme incassate nell'ambito dei piani di lotta all'evasione si riveli idonea, considerato che sono ormai numerosi i programmi per il cui finanziamento è previsto il ricorso a quote delle maggiori entrate attese in rapporto all'intensificazione dei controlli fiscali; andrebbe inoltre meglio chiarito quali siano i soggetti invalidi che parteciperanno ai progetti in questione, e, in particolare, se fra essi possano intendersi ricompresi anche i lavoratori atipici;

sempre a proposito dell'articolo 24, al fine di rendere più efficaci gli interventi volti alla rimozione delle barriere architettoniche ed ergonomiche, si raccomanda al Governo di assicurare il coordinamento tra le disposizioni dello schema di decreto legislativo in titolo e le disposizioni della legge n. 68 del 1999, in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, che già prevedono, attraverso lo strumento della convenzione tra soggetti pubblici e privati, interventi rivolti alla medesima finalità;

per quanto riguarda poi la Banca dati per gli infortuni nel settore agricolo di cui all'articolo 27, sembrerebbe opportuno assicurare la possibilità di accedere alle informazioni anche alle associazioni di categoria e alle organizzazioni sindacali dello stesso settore agricolo, in armonia con l'orientamento generale a favore dell'istituto della concertazione;

in relazione all'obiettivo di avviare un riequilibrio gestionale del comparto agricolo attraverso un intervento basato soprattutto sulla rideterminazione delle tariffe dei premi di assicurazione (che non significa necessariamente un esclusivo incremento dei contributi), sarebbe opportuno, anche in conformità ad uno specifico indirizzo enunciato nella legge di delegazione teso a ridurre il costo del lavoro, verificare la possibilità di un contenimento degli aumenti tariffari anche mediante interventi sul lato delle prestazioni; la finalizzazione indicata all'articolo 28 di quota parte dei proventi derivanti dalle dismissioni immobiliari dell'INAIL per il contenimento degli aumenti previsti per i contributi del settore agricolo dovrebbe comunque essere più precisamente coordinata con la destinazione, prevista dalla legge finanziaria per il 2000, delle entrate derivanti dalle medesime dismissioni per misure di esonero contributivo a favore dei soggetti rientranti nell'area impositiva dell'insieme delle gestioni INAIL individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 488 del 1999: questo per prevenire un possibile conflitto nella futura destinazione delle predette risorse.

Si segnalano inoltre le seguenti questioni, che la Commissione ritiene meritevoli di approfondimento:

resta tuttora aperto un problema di particolare delicatezza sotto il profilo sociale, quale quello inerente alla tutela dei superstiti di lavoratori deceduti prima del raggiungimento dei requisiti per la concessione della pensione di reversibilità. Un'integrazione dell'indennizzo attualmente corrisposto comporta evidentemente degli oneri aggiuntivi, e si tratta quindi di verificare se vi sia la possibilità di reperire le necessarie risorse;

con riferimento alla previsione per la quale le amministrazioni pubbliche sono comunque tenute ad assicurare il rispettivo personale contro gli infortuni professionali, si sottolinea l'opportunità di un chiarimento circa la posizione dei militari di leva e del personale sottoposto a ferma volontaria. Si tratta di categorie per le quali sono previste pensioni tabellari, nell'ambito di una gestione interna al Ministero della difesa. Già in sede di esame della riforma pensionistica del 1995 si registrò la difficoltà di ricomprendere le pensioni tabellari in questione nell'area di competenza dell'INAIL; nella presente sede, si tratterebbe almeno di assicurare, mediante opportune forme di coordinamento fra le amministrazioni interessate, la possibilità di un adeguato monitoraggio del fenomeno infortunistico nel comparto in considerazione;

anche rispetto al dichiarato fine del provvedimento di concorrere all'obiettivo della riduzione del costo del lavoro, è opportuno prevedere modalità di versamento delle somme dovute all'INAIL meno onerose per le imprese, ed in particolare per quelle di piccole e medie dimensioni,

quale la dichiarazione mensile o, in alternativa, il pagamento trimestrale senza oneri ed interessi;

si raccomanda al Governo di prendere in considerazione la possibilità di prevedere riduzioni tariffarie ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento in titolo per i settori produttivi maggiormente esposti al rischio di infortuni e malattie professionali, secondo i dati statistici dell'INAIL;

va infine segnalato che a carico dell'INAIL continuano ancora a gravare trasferimenti passivi verso enti ormai disciolti (ENPI ed ENAOLI) che determinano un effetto distorsivo sull'ammontare dei premi.

Al presente parere vengono allegate le osservazioni espresse dalla 5^a Commissione permanente, facendo presente che non si ritiene del tutto condivisibile il rilievo formulato circa la necessità di introdurre un meccanismo di salvaguardia che comporti un aumento automatico dei premi e delle tariffe, nel caso in cui l'adeguamento delle aliquote della *carbontax* risulti insufficiente ad assicurare la quota di 700 miliardi di lire prevista per la copertura del provvedimento: si tratta di un'indicazione eccessivamente rigida e contraddittoria rispetto a una delle finalità principali enunciate nella legge di delegazione relativamente alla riduzione del costo del lavoro».

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

Il senatore PERUZZOTTI dà atto al relatore Tapparo di aver dato riscontro, nello schema di parere da lui predisposto, ai rilievi critici emersi dalla discussione.

A prescindere dalla valutazione di merito del provvedimento, appaiono comunque preminenti i rilievi di metodo, di fronte alla scelta del Governo di lasciare senza risposta le osservazioni fortemente critiche formulate dalla 5^a Commissione permanente.

Per tale ragione, annuncia il suo voto contrario.

Il senatore ZANOLETTI rileva preliminarmente come lo schema di decreto non si discosti dalle indicazioni desumibili dalle norme di delegazione. Va inoltre dato atto al relatore di aver prospettato, nello schema di parere da lui predisposto, una serie di proposte idonee a migliorare il testo. Ciò vale per il riferimento al mancato esercizio della delega di cui all'articolo 55, comma 1, lettera *p*), della legge n. 144 del 1999, in materia di cumulo del trattamento per i superstiti, come pure per l'opportunità di sopprimere gli oneri impropri a carico dell'INAIL derivanti dai trasferimenti passivi verso enti ormai disciolti quali sono l'ENPI e l'ENAOLI.

Osserva tuttavia come sia necessario che siano apportate ulteriori modifiche al testo del provvedimento. In particolare, all'articolo 2, andrebbe portato almeno a 30 giorni il termine per la denuncia da parte dei datori di lavoro all'INAIL delle modifiche soggettive ed oggettive comportanti va-

riazione della classificazione; analogo margine di tempo dovrebbe essere assicurato per gli adempimenti relativi alla denuncia di inizio attività.

Per quanto riguarda l'articolo 3, appare opportuno prevedere un allineamento delle modalità di versamento dei premi assicurativi INAIL rispetto a quanto previsto per i contributi INPS, con periodicità quindi mensile, e con la possibilità di utilizzare il modello F24, ciò che rappresenterebbe un concreto contributo in termini di semplificazione. Lo stesso modello, per analoghe finalità di semplificazione, potrebbe inoltre essere utilizzato per comunicare le variazioni del numero dei dipendenti occupati dall'azienda.

Per quanto riguarda l'articolo 4, desta perplessità la scelta di estendere l'assicurazione obbligatoria contro i rischi infortunistici nei confronti dei lavoratori dell'area dirigenziale, trattandosi di una fascia di personale che in concreto non va incontro a situazioni di rischio apprezzabili. Analoghe perplessità possono inoltre esprimersi rispetto all'assoggettamento, ai sensi del successivo articolo 5, al medesimo obbligo assicurativo dei lavoratori parasubordinati, anche perché tale soluzione potrebbe prefigurare un'equiparazione ai lavoratori dipendenti, in difetto di qualsiasi indicazione nell'ambito delle norme di delegazione.

All'articolo 10, comma 3, concernente la definizione delle organizzazioni che dovranno essere consultate per la revisione delle tabelle delle malattie professionali, appare necessario introdurre talune precisazioni . In primo luogo, come giustamente già osservato dal relatore nello schema di parere da lui predisposto, è opportuno sostituire le parole «organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative» con le altre «organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative». Appare inoltre opportuno precisare che le organizzazioni che andranno consultate dovranno essere tanto quelle dei lavoratori dipendenti, quanto quelle dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi.

Dopo aver sottolineato l'opportunità di una più equa distribuzione degli oneri relativi alla copertura assicurativa contro gli infortuni *in itinere*, dalla quale rimangono ormai esclusi soltanto i lavoratori autonomi esercenti attività artigianali e commerciali, con riferimento all'articolo 13, ricorda come, in materia di danno biologico, a seguito di confronto con le parti sociali, fosse emersa una soluzione diversa, che contemplava l'introduzione dell'assicurazione obbligatoria contro tale specifico rischio. Il testo all'esame risponde, invece ad un'impostazione del tutto diversa, mentre la scelta di assegnare carattere sperimentale alla nuova normativa risponde ad una logica meramente dilatoria. Inoltre, la duplicità delle tabelle finirebbe per rappresentare un elemento di inutile complicazione.

Per quanto riguarda l'articolo 23, appare condivisibile il richiamo effettuato dal relatore nello schema di parere da lui predisposto all'opportunità di estendere l'ambito dei programmi e dei progetti in materia di sicurezza del lavoro a favore delle piccole e medie imprese del settore terziario, anche se, in effetti, la formulazione dell'articolo in questione, al comma 1, lettera *a*), appare già tale da ricomprendere le imprese in questione.

Per quanto riguarda il Capo VI, in materia di riordino dell'assicurazione infortuni in agricoltura, ricorda che tale comparto è finanziato con un meccanismo a ripartizione pura, ed è caratterizzato da un rilevantissimo disavanzo, dell'ordine di 30 mila miliardi di lire, ciò che si ripercuote in modo fortemente negativo sulle altre gestioni. In tali condizioni, appare opportuno promuovere un graduale trasferimento del relativo onere a carico della fiscalità generale, pur prevedendo forme di concorso da parte della categoria interessata.

In conclusione, manifesta la sua disponibilità ad esprimere un voto positivo nel caso in cui il relatore ritenga di modificare lo schema di parere nel senso sollecitato.

Il senatore MONTAGNINO rileva come il nuovo testo dello schema di parere illustrato nella seduta odierna dal relatore recepisca soltanto in parte le osservazioni da lui formulate nella seduta del 20 gennaio scorso.

Propone quindi di modificare ulteriormente tale parere, nel senso di precisare che la normativa contenuta all'articolo 6 dovrà riguardare tutti gli sportivi professionisti, e non soltanto coloro che già sono coperti di polizze assicurative di tipo privatistico; per evitare dubbi interpretativi, andrebbe inoltre precisato che il relativo rapporto dovrà intercorrere con l'INAIL.

Per quanto riguarda l'articolo 11, appare preferibile lasciare ferma la previsione che fa decorrere dal 1º luglio la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite INAIL per l'anno in corso, mentre la stessa rivalutazione dovrebbe, come opportunamente proposto nello schema di parere, avere decorrenza dal 1º gennaio per ciascuno degli anni successivi.

Il senatore PELELLA sottolinea, in primo luogo, la rilevanza della scelta di subordinare l'espressione di un parere favorevole alla condizione che il Governo adotti tempestivamente una normativa idonea a risolvere la questione del cumulo tra il trattamento di reversibilità e la rendita per i superstiti erogata dall'INAIL. Esprime poi apprezzamento per l'impegno con i quale il relatore si è adoperato per definire soluzioni normative coerenti con il contesto nel quale il provvedimento si va ad inserire, in particolare per quanto riguarda il settore del lavoro parasubordinato.

Appaiono inoltre certamente condivisibili le raccomandazioni contenute nello schema di parere in ordine al coinvolgimento delle aziende unità sanitarie locali nelle attività di accertamento preordinate al riconoscimento delle malattie professionali, come pure in ordine all'accessibilità dei dati raccolti dal Casellario centrale infortuni per le Commissioni lavoro di Camera e Senato. Tale ultimo richiamo, ove trovasse accoglimento, consentirà di soddisfare un'esigenza più volte manifestatasi, quale la possibilità dell'acquisizione di dati aggiornati da parte del Parlamento.

In conclusione, preannunzia il suo convinto voto favorevole.

Il senatore LAURO sottolinea l'opportunità di evitare che il provvedimento sia licenziato senza un adeguato approfondimento. Sarebbe in particolare grave se la Commissione ritenesse di deliberare prima che il Governo abbia fornito i chiarimenti resi necessari per effetto delle osservazioni fatte pervenire dalla 5^a Commissione permanente.

Esprime rammarico, inoltre, per la mancata distribuzione, nell'ambito della documentazione che correda il provvedimento, di un *dossier* predisposto dalla Camera dei deputati, alla stregua del quale sembrano emergere ulteriori gravi interrogativi circa la normativa in esame.

Nel merito, l'ambiguità delle disposizioni concernenti il settore agricolo sembra prefigurare aggravi contributivi a carico delle altre gestioni, in patente contrasto con i principi direttivi contenuti per l'esercizio della delega dall'articolo 55 della legge n. 144 del 1999.

Per quanto riguarda l'articolo 13, in materia di danno biologico, si assiste al disordinato sovrapporsi di iniziative legislative da parte del Governo, considerato che questo ha presentato uno specifico disegno di legge, il n. 4093, il cui esame da parte della Commissione giustizia del Senato non è peraltro ancora iniziato.

In conclusione, dopo essersi riservato di verificare la possibilità di investire dell'esame definitivo del provvedimento l'Assemblea, annuncia che la sua parte politica non prenderà parte alla votazione, ritenendo che non vi siano nelle presenti circostanze le condizioni di trasparenza per deliberare.

Il PRESIDENTE ricorda che, ai sensi dell'articolo 55, comma 2, della legge n. 144 del 1999, il parere sullo schema di decreto legislativo in esame deve essere espresso «da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti». In ogni caso, appare ben difficilmente ipotizzabile l'applicazione all'esame in sede consultiva su atti del Governo del meccanismo di rimessione in Assemblea previsto dal Regolamento per quanto riguarda i disegni di legge assegnati alle Commissioni in sede deliberante o redigente.

Il senatore MANZI rileva come non vi siano ragioni per prospettare un difetto di trasparenza, ricordando che è stata messa a disposizione di tutti i componenti della un'ampia documentazione, comprendente anche le osservazioni della 5ª Commissione.

Va invece dato atto al relatore dello spirito di apertura con il quale ha espletato il suo incarico, raccogliendo lo schema di parere spunti di riflessione emersi dal dibattito, anche provenienti dalle opposizioni. Certamente incoraggiante, anche in vista del varo da parte del Governo del testo definitivo del provvedimento, è inoltre l'atteggiamento di attenzione rispetto alle valutazioni emerse dal dibattito del sottosegretario Caron.

In conclusione, annuncia il suo voto favorevole.

Il relatore TAPPARO modifica lo schema di regolamento in modo corrispondente ai suggerimenti formulati nel suo odierno intervento dal senatore Montagnino. Il senatore ZANOLETTI, nel prendere atto dell'indisponibilità del relatore all'introduzione delle ulteriori modifiche da lui proposte, annuncia il suo voto contrario sullo schema di parere.

La Commissione, dopo che è stata verificata la presenza del prescritto numero di senatori, approva lo schema di parere predisposto dal relatore, conferendogli altresì il mandato di apportarvi le modificazioni proposte nel corso del dibattito e dal relatore stesso accolte.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernenti la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare (n. 615)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 20 gennaio 2000.

Il PRESIDENTE, constatato che non vi sono iscritti a parlare, propone di conferire al relatore, senatore Ripamonti, il mandato di predisporre le osservazioni, favorevoli, alla Commissione finanze e tesoro, sulla base della relazione da questi svolta.

Conviene la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che il Consiglio generale degli Italiani all'estero tornerà a riunirsi nei giorni 16 e 17 febbraio 2000. Ove la Presidenza del Senato confermi l'invito, rivolto in occasione della precedente riunione, a designare due componenti della Commissione per partecipare ai lavori del Consiglio generale stesso, propone di designare nuovamente i senatori Duva e Mulas, già in precedenza investiti di tale incarico. Qualora invece la richiesta di designazione fosse limitata ad un solo parlamentare, egli sottoporrà nuovamente la questione alla Commissione

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte altresì che, con lettera del 13 gennaio 1999, il Presidente del Senato lo ha informato che nel corso della riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari tenutasi il 12 gennaio, i Presidenti dei Gruppi di opposizione hanno indicato, tra i disegni di legge fatti propri ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 53, comma 3, del Regolamento, i disegni di legge n. 1859, di iniziativa del senatore Greco e di altri senatori, recante norme in favore dei minorati uditivi, e il disegno di legge n. 4413, di iniziativa del senatore Lauro e di altri senatori,

riguardante modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. Poiché i predetti provvedimenti sono di competenza della Commissione, il Presidente avverte che essi verranno iscritti all'ordine del giorno delle sedute che verranno convocate la prossima settimana.

La seduta termina alle ore 15,45.

IGIENE E SANITÀ (12a)

MARTEDÌ 25 GENNAIO 2000 **296**^a Seduta

Presidenza del Presidente CARELLA

La seduta inizia alle ore 14.50.

IN SEDE REFERENTE

(3641) CAMERINI ed altri. – Norme relative all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 23 giugno 1999.

Il presidente CARELLA ricorda che, terminata la discussione generale e svolte le repliche, sono state effettuate le audizioni informali richieste.

Il relatore DI ORIO osserva che, tenuto conto del sostanziale consenso raccolto dal disegno di legge in titolo non solo in Commissione ma anche da parte degli esperti ascoltati in sede di audizione informale, appare opportuno procedere nell'esame direttamente sul testo presentato dal senatore Camerini, anche in considerazione dell'esigenza, da più parti sottolineata, di procedere in tempi rapidi al varo di una riforma dell'esame di abilitazione alla professione di medico. Naturalmente su alcuni punti potrà essere opportuno apportare modifiche migliorative ed in tal senso preannuncia un emendamento volto, al comma 1 dell'articolo 3, a modificare in senso meno restrittivo la disposizione che stabilisce che le singole prove non possono essere ripetute per più di due volte.

La Commissione conviene sulla proposta del relatore e, su proposta del Presidente, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 3641 a martedì 1º febbraio alle ore 18.

La seduta termina alle ore 15.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

MARTEDÌ 25 GENNAIO 2000

378^a Seduta

Presidenza del Presidente GIOVANELLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'ambiente Calzolaio e per i lavori pubblici Mattioli.

La seduta inizia alle ore 14,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GIOVANELLI ricorda che la Commissione, nella seduta del 18 gennaio scorso, ha aderito alla richiesta avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivare l'impianto audiovisivo per l'intero corso delle procedure informative in titolo; in previsione di tale richiesta, il Presidente del Senato aveva preannunciato il proprio assenso. Conseguentemente viene adottata detta forma di pubblicità.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle cause delle frane campane: seguito e conclusione dell'audizione del Sottosegretario di Stato per l'ambiente

Riprende lo svolgimento dell'indagine conoscitiva, sospeso nella seduta di giovedì 20 gennaio 2000.

Il presidente GIOVANELLI avverte che né il Presidente della regione Campania, né l'assessore competente in materia di difesa del suolo potranno intervenire alla seduta odierna.

Replica ai senatori intervenuti il sottosegretario CALZOLAIO, il quale fa presente innanzitutto al senatore Manfredi che la scadenza del 31 ottobre 1999 fissata dal decreto-legge n.180 del 1998, riguardante la predisposizione ed approvazione dei piani straordinari diretti a rimuovere

le situazioni di più alto rischio, è stata rispettata dalla grande maggioranza delle Autorità di bacino e delle regioni; laddove i piani in questione non siano stati approvati, potranno essere attivati i prescritti poteri sostitutivi. Con l'approvazione di tali piani, in sostanza, si avvia concretamente la messa in sicurezza del territorio nazionale; peraltro, ai sensi del decretolegge n. 180, sono state prese in considerazione soltanto le aree vulnerabili ove, al momento, vi è il concreto rischio di coinvolgimento di persone, infrastrutture, beni culturali ed ambientali. Potrebbe pertanto essere necessario aggiornare i piani straordinari in funzione di eventuali modificazioni, oggi non previste, degli strumenti urbanistici. I programmi di interventi urgenti relativi agli anni 1999-2000 proposti dalle regioni sono stati approvati il 21 dicembre scorso, con l'eccezione di quelli di Calabria, Sardegna e Campania per le quali si sta procedendo all'istruttoria. Quanto infine al rischio di sovrapposizione di competenze, l'attivazione della segreteria tecnica del Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 della legge n. 183 del 1989 ha consentito di conseguire un più elevato livello di collaborazione tra le varie amministrazioni interessate.

Il Sottosegretario per l'ambiente assicura poi il senatore Lo Curzio che le misure urgenti da lui segnalate per l'area di Siracusa sono già stati portati all'attenzione della segreteria tecnica del Comitato dei ministri e saranno quindi tenuti nella debita considerazione in fase di definizione degli interventi da inserire nel programma nazionale.

Come aveva osservato il senatore Iuliano, il coordinamento dei finanziamenti in materia di difesa del suolo è un obiettivo condivisibile e prioritario, ed è oggetto di specifici accordi nell'ambito delle intese di programma. Il programma di potenziamento della rete idropluviometrica, poi, è stato definito dal Servizio idrografico nazionale e successivamente approvato il 15 dicembre 1998; a seguito di ciò sono stati approvati progetti – i cui contratti di appalto sono in corso di aggiudicazione – per oltre 16 miliardi di lire.

Il sottosegretario Calzolaio sottolinea quindi, rispondendo con ciò al senatore Rizzi, come in tutte le fasi di attuazione del decreto-legge n. 180 si sia realizzata una piena collaborazione tra gli enti locali competenti e tra questi e gli organi centrali dello Stato; tra gli studi effettuati va ricordata, in particolare, la classificazione dei comuni in base al livello di attenzione per il rischio idrogeologico.

Dopo aver fatto presente al senatore Parola che per poter avere a disposizione un quadro rappresentativo dei casi relativi agli insediamenti industriali posti in aree ad alto rischio occorrerà attendere la conclusione dell'esame dettagliato dei piani straordinari, il Sottosegretario per l'ambiente richiama l'attenzione del senatore Bortolotto sulla puntualità dell'Autorità di bacino del Po, competente per la maggior parte del Polesine, che ha addirittura adottato il piano stralcio di assetto idrogeologico in anticipo rispetto alla scadenza prevista per il giugno del prossimo anno. Quanto invece ai dati relativi alle concessioni idriche, la prescrizione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 180 non è stata in molti casi rispettata, con la conseguente difficoltà da parte delle regioni di porre

in essere le operazioni di perimetrazione delle situazioni a rischio. Con riferimento poi all'individuazione dei manufatti da rilocalizzare, come si è già detto, soltanto l'Autorità di bacino del Po ha sinora approvato il piano stralcio per l'assetto idrogeologico.

Per ciò che concerne i quesiti posti dal senatore Maggi, mentre non sono disponibili per l'intero territorio nazionale i dati riepilogativi relativi agli strumenti urbanistici comunali, vi sono invece quelli riguardanti la pianificazione territoriale provinciale e regionale, mentre è in corso lo studio dell'interazione tra pianificazione di bacino, piani paesistici regionali e piani territoriali di coordinamento provinciali. Tutti i comuni con popolazione coinvolta dagli eventi franosi del mese scorso erano stati inclusi fra quelli ad elevato rischio idrogeologico e, ad eccezione di tre casi, risultano essere compresi nelle aree perimetrate e sottoposte a vincoli di salvaguardia dalle competenti Autorità di bacino. Per quanto concerne in particolare la Campania, sono disponibili diverse elaborazioni, sviluppate dalla Protezione civile, dalla regione, dall'Autorità di bacino e dal Ministro dell'ambiente, da cui risulta un quadro del rischio certamente serio e preoccupante. Nei prossimi mesi si dovrà procedere a tutti gli approfondimenti necessari e quindi ad un aggiornamento dinamico delle indicazioni territoriali e programmatiche.

Nel consegnare agli Uffici numerosi documenti riguardanti le diverse questioni sollevate dai senatori intervenuti nella discussione, il sottosegretario Calzolaio conclude sottolineando come la scelta compiuta dal Governo in carica di attribuire al Ministro dell'ambiente la presidenza del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge n. 183 del 1989, demandando allo stesso Ministro la competenza in materia di Servizi tecnici nazionali, renda possibile conseguire un più elevato livello di coordinamento tra le diverse amministrazioni dello Stato e tra queste e le regioni.

Il senatore MANFREDI chiede che, prima della conclusione dell'indagine conoscitiva, venga effettuata una visita nelle aree a maggior rischio allo scopo di verificare cosa è stato fatto per mettere in sicurezza le popolazioni.

Il senatore BORTOLOTTO coglie l'occasione per richiamare l'attenzione del Sottosegretario sull'importanza di chiarire chi debba vigilare sull'effettuazione degli interventi nelle aree ad alto rischio idrogeologico.

Il presidente GIOVANELLI, dopo aver ringraziato il sottosegretario Calzolaio, fa presente al senatore Manfredi che la proposta di effettuare un sopralluogo nelle zone ad alto rischio potrà essere presa in considerazione dal prossimo Ufficio di Presidenza, con l'intesa che immediatamente dopo si procederà alla discussione di un documento conclusivo dell'indagine conclusiva.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è infine rinviato ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

(4337) Disposizioni per la repressione dell'abusivismo edilizio nelle aree soggette a vincoli di tutela e modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47

(1817) SPECCHIA ed altri. – Sanatoria delle opere abusive completate entro il 31 dicembre 1995

(2462) Roberto NAPOLI ed altri. – Riapertura del termine per la presentazione delle domande di concessione in sanatoria limitatamente ai direttori dei lavori

(2769) VERALDI. – Proroga del termine per il pagamento dell'oblazione al condono di violazioni edilizie

(3415) VERALDI. – Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio

(3472) SPECCHIA ed altri. – Proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio

(4339-bis) Disposizioni in materia di regolazione del mercato edilizio e istituzione del fascicolo di fabbricato, risultante dallo stralcio degli articoli da 5 a 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa

e petizione n. 653, ad essi connessa

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore PAROLA, secondo cui va affermato con decisione che l'abusivismo edilizio è un fenomeno da stroncare: esso produce illegalità e corruzione, attenta alla stabilità idrogeologica del territorio, deprezza il valore ambientale e storico delle parti più belle del paese, richiede costi insostenibili per la collettività per le opere di recupero e di risanamento; il cosiddetto abusivismo di necessità è ormai del tutto minoritario, a fronte del sempre più presente abusivismo di convenienza, e tuttavia il disegno di legge n. 4337 propone all'uopo misure particolari, che vengono incontro alle famiglie e che possono essere approfondite e perfezionate dalla discussione parlamentare.

Il ruolo che le regioni e gli enti locali possono svolgere è strettamente funzionale all'opera di recupero urbanistico, manutenzione del suolo, sicurezza e manutenzione programmata del patrimonio edilizio, nuova qualità urbana: la strada per realizzare questi obiettivi è assai lunga, ma la si imposterebbe male se da un lato ci fosse un Governo che lotta contro l'abusivismo e dall'altro lato ci fosse un Parlamento lassista e corrivo, che la frena, corregge o distorce. La costruzione di una buona legge passa attraverso l'unificazione del giudizio sulle caratteristiche dell'odierno abusivismo edilizio, e sui gravi danni che esso ha provocato e provoca all'economia, all'ambiente e alla qualità urbana: occorre concordare, tra tutte le forze parlamentari, su una comune volontà di sconfiggerlo.

A fronte dei dati offerti dal CNEL – secondo cui dal 1994 al 1998 sono state realizzate quasi 260 mila nuove case abusive, per il 75% concentrate nelle regioni meridionali – non si tratta di distruggere ricchezza, ma piuttosto di riportare allo stato originario un bene che è stato deturpato e violato: ciò vale per gli edifici, costruiti in zone vincolate, che pur es-

sendo stati costruiti entro il 31 dicembre 1993, non hanno potuto usufruire delle leggi di sanatoria e che quindi debbono essere demoliti, dopo essere stati acquisiti al patrimonio comunale o statale. I comuni hanno sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge per fornire al Prefetto l'elenco delle opere sottoposte a vincolo e non suscettibili di sanatoria, verso le quali sono in atto procedimenti repressivi; entro 180 giorni gli stessi Comuni devono fornire al Prefetto l'elenco di tutte le opere sottoposte a vincolo e non suscettibili di sanatoria, verso le quali non è stata definita la procedura repressiva. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il dirigente dell'ente locale redige l'elenco delle istanze di sanatoria presentate, il cui iter non sia ancora concluso ed entro i successivi sei mesi è la stessa amministrazione comunale ad assumersi il compito di acquisire la documentazione necessaria per il rilascio o il diniego dell'autorizzazione; nel caso in cui gli adempimenti suddetti non siano effettuati, è prevista la surroga attraverso la nomina di un commissario ad acta da parte del Presidente della Regione.

Una volta definito il quadro complessivo, si disciplina l'esecuzione delle demolizioni: qualora sia impossibile affidare i lavori di demolizione, il dirigente ne dà notizia al Prefetto, il quale potrà avvalersi delle strutture tecnico-operative del ministero della Difesa. La demolizione, il ripristino, nonché la qualificazione ambientale dello stato dei luoghi sono effettuate a spese del responsabile dell'abuso. Se l'opera abusiva è destinata ad abitazione del responsabile dell'abuso ovvero dei componenti del suo nucleo familiare, può essere richiesto l'uso temporaneo dell'abitazione abusiva al Prefetto, che sospende l'esecuzione della demolizione, ai fini dell'attivazione delle procedure sull'uso temporaneo delle abitazioni abusive acquisite.

La demolizione può essere sospesa per un periodo non superiore a tre anni, non prorogabili, quando sussistono le seguenti condizioni: la costruzione deve essere stata completata ed abitata entro il 31 dicembre 1993; il responsabile dell'abuso o i componenti del suo nucleo familiare non devono essere proprietari o detentori a qualsiasi titolo di altra abitazione sul territorio nazionale; l'opera abusiva deve essere stata realizzata su area di cui aveva il legittimo possesso il responsabile dell'abuso, il quale è tenuto a corrispondere allo Stato un'indennità annua non superiore al 15% del reddito imponibile del nucleo familiare; il reddito del responsabile dell'abuso e del suo nucleo familiare non deve essere superiore a quello previsto per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Entro i termini massimi di uso temporaneo delle abitazioni, l'amministrazione comunale predispone un piano di intervento per l'assegnazione di abitazioni necessarie a soddisfare le esigenze aggiuntive, derivanti dalla legge.

Il capo II del disegno di legge n. 4337 risponde all'esigenza di rendere più efficace l'intervento contro il nuovo abusivismo (cioè quello successivo al 31 dicembre 1993), modificando ed integrando le misure previste dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le misure più significative riguardano la responsabilità del dirigente nell'esecuzione delle misure repressive

contro l'abusivismo edilizio; rimane al sindaco la sovraintendenza sul funzionamento dell'ufficio di vigilanza urbanistica ed edilizia, ma egli viene privato della responsabilità diretta nell'intervento di contrasto. Indubbiamente il passaggio delle responsabilità a chi non è soggetto al giudizio degli elettori può costituire una misura efficace; d'altro canto, anche la sanzione della sospensione della qualifica (inflitta al dirigente o al responsabile dei procedimenti di repressione che ritardi, oltre quindici giorni, l'emanazione degli atti relativi ai procedimenti) può costituire una valida misura contro eventuali inerzie nel disporre la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi. La dichiarazione di conformità agli strumenti urbanistici deve essere attestata da un professionista abilitato; sulla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria il dirigente si pronuncia entro 60 giorni, scaduti i quali la procedura è dettata dalle norme che regolano il rilascio delle concessioni edilizie.

Oltre alla costituzione in ogni comune di un Nucleo di controllo del territorio, si prevede che le responsabilità del titolare della concessione (e del committente e del costruttore) vengono estese all'autorizzazione e ai nulla-osta per la tutela storica-artistica e paesaggistico-ambientale, nonché alle spese di demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi. Si introduce anche il principio che la gestione dei beni e delle aree di sedime acquisite al patrimonio pubblico, possono essere affidate agli enti parco ed alle associazioni ambientaliste per diffondere la cultura della tutela e della conservazione delle bellezze naturali. Le procedure di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi – per opere eseguite senza concessione o in difformità totale o parziale su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato, nonché sul demanio marittimo – devono seguire la cronologia delle ordinanze, salvo diversi criteri stabiliti dal comune, che può predisporre un piano di demolizione entro il mese di dicembre di ciascun anno. Le varianti agli strumenti urbanistici e i poteri normativi delle regioni sono regolate da norma apposita, così come il divieto a tutte le aziende di servizi pubblici di somministrare le loro forniture per tutte le opere abusive iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per i quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione.

Circa gli altri disegni di legge che sono connessi, il Relatore giudica superati i disegni di legge nn. 1817, 3472, 3415 e 2769, in quanto le date in essi proposte non appaiono più idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati; il disegno di legge n. 2462 riapre i termini del condono edilizio per i soli direttori dei lavori, al fine di permettere che anche essi usufruiscano degli effetti estintivi del reato; infatti per avvalersene i direttori dei lavori avrebbero dovuto presentare autonome domande di sanatoria.

Infine, la proposta contenuta nel disegno di legge n. 4339-bis è l'introduzione nella legislazione italiana del «fascicolo di fabbricato» per tutti gli edifici aventi un numero di piani fuori terra superiore a due; la sua predisposizione deve avvenire a cura di un professionista, che abbia un'anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a dieci anni.

Ai fini della sicurezza dei fabbricati si prescrive che i comuni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, individuino le aree al cui interno sono compresi i fabbricati da assoggettare prioritariamente al programma di messa in sicurezza del patrimonio edilizio; le particolari caratteristiche del suolo, la presenza di abusivismo edilizio e di vincoli relativi a condizioni di fragilità del tessuto urbano, nonché l'appartenenza a centri storici costituiscono i principali criteri da seguire per l'identificazione della aree. Per gli edifici ricadenti in queste aree, il fascicolo del fabbricato va predisposto entro ventiquattro mesi dalla loro individuazione; entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge il fascicolo di fabbricato deve essere comunque predisposto per gli edifici ricadenti in aree esondabili a rischio di frana e, nei comuni classificati a rischio sismico, per gli edifici realizzati anteriormente al 1975. Entro il termine di dieci anni, attraverso modalità di graduazione disposte dai comuni, l'obbligo dell'adempimento dovrà essere esteso alla totalità degli edifici.

Sul fascicolo saranno annotate le informazioni relative all'edificio di tipo identificativo, progettuale, strutturale, impiantistico con l'obiettivo di pervenire ad un idoneo quadro conoscitivo a partire dalla fase di costruzione dello stesso; il Ministero dei Lavori Pubblici – che promuoverà una convenzione nazionale per la definizione agevolata dei relativi compensi – dovrà emanare con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, lo schema tipo del fascicolo di fabbricato.

Tenuto conto che, secondo i dati ISTAT del 1995, un quarto del patrimonio edilizio italiano presenta un invecchiamento di circa 50 anni e che la maggior parte del patrimonio esistente è stato costruito nell'ultimo cinquantennio secondo processi spesso spontanei non legati ad una logica di pianificazione controllata, non può sfuggire l'importanza del provvedimento che si propone di ridurre i rischi di crollo, assicurando nuovi livelli di sicurezza degli edifici e promuovendo una nuova qualità urbana: ciò appare propedeutico all'introduzione di norme per la manutenzione programmata del patrimonio edilizio abitativo.

Il senatore MANFREDI richiede al Relatore se sia stata quantificata in termini di costi la ricaduta dell'introduzione del libretto di fabbricato e se siano stati previsti interventi di calmieramento degli onorari dei professionisti interessati.

Dopo che il relatore PAROLA ha dato conto della recente letteratura in materia sul modico ammontare del costo medio dell'introduzione del libretto, il sottosegretario MATTIOLI dichiara che la prima indagine condotta dal tecnico professionista (o dal relativo apparato interdisciplinare) effettivamente non dovrebbe superare tale stima. Se però da tale rilevazione dovessero emergere rischi che imponessero interventi urgenti, le spese potrebbero lievitare: in tal caso, sarebbe irragionevole porle integralmente a carico della fiscalità generale (essendo comunque forme di manutenzione di proprietà private), anche se il Governo è ben sensibile alle esigenze dei cittadini tanto che l'ultima legge finanziaria ha appositamente previsto che vi si estenda la disciplina delle detrazioni fiscali; né si dimen-

tichi che alcuni comuni hanno espresso l'intenzione di sostenere le famiglie con contributi agli interventi di manutenzione straordinaria resi necessari dall'introduzione del libretto di fabbricato (a Roma si parla del 30 per cento del costo).

Conseguentemente, sui privati non resterebbe più del 40 per cento del costo complessivo dell'intervento; se poi si rientra in certe tipologie di fragilità geostatica come quelle dei comuni di Napoli o di Canosa, è evidente che occorreranno interventi più complessivi che già per la legislazione vigente gravano sulle amministrazioni pubbliche. Il Governo, che lavora da oltre un anno e mezzo sulla materia trattata dal disegno di legge n. 4339-bis, è disponibile a recepire tutti i suggerimenti del dibattito parlamentare che possano arricchire il testo e conseguirne lo scopo precipuo; quanto al calmiere proposto, esso deriverà dai protocolli che il Ministero stipulerà con gli ordini professionali, sia in merito alle tariffe che alla qualità delle prestazioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato alla seduta antimeridiana di domani.

La seduta termina alle ore 15,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

MARTEDÌ 25 GENNAIO 2000

Presidenza del Presidente Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,35.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

(S. 4368 cost., approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati) *Elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome* (Parere alla 1ª Commissione del Senato della Repubblica) (Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 14 dicembre 1999.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), relatore, richiamato il parere già espresso dalla Commissione nel corso dell'iter alla Camera, è dell'avviso che esso vada sostanzialmente confermato nei suoi aspetti salienti, che concernono tre ordini di questioni. La prima attiene al metodo pattizio che regola i rapporti tra Stato e regioni a statuto speciale e province autonome; tale principio, generalmente affermato, deve essere ora formalmente riconosciuto e inserito negli statuti speciali di autonomia. La seconda questione si riferisce alla previsione esplicita dei principi generali dell'ordinamento della Repubblica quale limite ulteriore, rispetto a quello costituzionale, per l'esercizio dell'autonomia legislativa delle regioni a statuto speciale in materia di forma di governo. Al riguardo, il relatore, pur riconoscendo che il suddetto limite è già posto dagli statuti speciali per l'esercizio della funzione legislativa, primaria e concorrente, e che le regioni ordinarie sono vincolate – in materia di sistema di elezione del presidente, della giunta e dei consiglieri regionali – al rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, rileva l'incongruenza di imporre il limite dei principi generali dell'ordinamento per la legislazione statutaria sulla forma di governo quando il medesimo non è invece previsto, per le regioni ad autonomia ordinaria, dall'articolo 123, primo comma, della Costituzione nel testo novellato dalla legge costituzionale n. 1 del 1999. Vi è infine la questione della normativa transitoria, rispetto alla quale, nel parere espresso il 28 luglio scorso, la valutazione fu categoricamente contraria. Il relatore, su questo punto, è dell'avviso che il giudizio contrario vada ribadito, attenuandone però la portata in relazione a quelle realtà regionali in cui l'oggettiva difficoltà del sistema politico rende effettivamente necessario introdurre la suddetta normativa.

In conclusione, il relatore si riserva di presentare, sulla base di tali premesse, la propria definitiva proposta di parere, da integrare con le eventuali osservazioni emergenti dal dibattito.

Il Presidente Mario PEPE rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente Mario PEPE avverte che l'ordine del giorno della seduta convocata per domani, mercoledì 26 gennaio, alle 13.30, è integrato con i seguenti argomenti: esame ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del regolamento della Camera, del disegno di legge C. 6699, conversione in legge del decreto legge n. 485/1999; seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del regolamento del Senato, del disegno di legge S. 4368 cost., elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.

La seduta termina alle ore 13,50.

COMITATO PARLAMENTARE

per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MARTEDÌ 25 GENNAIO 2000

Presidenza del Vice Presidente Andrea PAPINI

> indi del Presidente Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 10.

RELAZIONE ALLE CAMERE

Sesta relazione conclusiva su attività svolte (Seguito dell'esame e rinvio)

Il Comitato prosegue l'esame della sesta relazione conclusiva su attività svolte.

Dopo un ampio dibattito, il Presidente FRATTINI rinvia il seguito dell'esame a domani, mercoledì 26 gennaio 2000, alle ore 13.

La seduta termina alle ore 12,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similiari

MARTEDÌ 25 GENNAIO 2000

64^a Seduta

Presidenza del Presidente DEL TURCO

La seduta inizia alle ore 10,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente DEL TURCO risponde ad una richiesta di chiarimenti formulata dal senatore CIRAMI in ordine ai prossimi sopralluoghi della Commissione.

Seguito dell'audizione del Capo della polizia, prefetto Fernando Masone, del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, generale Sergio Siracusa e del Comandante generale della Guardia di finanza, generale Rolando Mosca Moschini

Riprendendosi l'audizione, sospesa nella seduta del 30 novembre 1999, il prefetto MASONE, il generale SIRACUSA e il generale MOSCA MOSCHINI replicano alle domande che vengono rivolte loro dal deputato BORGHEZIO, dal senatore CURTO, dal presidente DEL TURCO, dai senatori PERUZZOTTI, FIGURELLI e CENTARO (su richiesta del quale viene disposta la segretazione di un suo quesito e della connessa risposta), dal deputato VELTRI, dai senatori GRECO, ERROI, NOVI, DIANA e CIRAMI.

Dopo un breve intervento del senatore D'ONOFRIO, il PRESI-DENTE ringrazia gli oratori intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

RINVIO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e dai coordinatori dei Comitati

di lavoro, già convocato al termine dell'odierna seduta, avrà invece luogo domani, mercoledì 26 gennaio 2000, alle ore 14.

La seduta termina alle ore 13,20.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol

MARTEDÌ 25 GENNAIO 2000

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTATI DEI GRUPPI

L'ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si è riunito dalle ore 20,20 alle ore 20,40.

Presidenza del Presidente Fabio EVANGELISTI

La seduta inizia alle ore 20,45.

SEDE PLENARIA

Variazione nella composizione del Comitato

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, comunica che il deputato Elisa Pozza Tasca, sostituisce il deputato Rocco Maggi, nominato Sottosegretario di Stato per la giustizia.

Sulla pubblicità dei lavori

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Indagine conoscitiva sull'attuazione della Convenzione EUROPOL. Audizione, ai sensi dell'articolo 143 del Regolamento, del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri Sergio Siracusa

(Svolgimento e conclusione)

Dopo un intervento del deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Sergio SIRACUSA, svolge un'ampia relazione sul tema.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Sandra FEI (AN), Elisa POZZA TASCA (D-U), Fabio EVANGELISTI, *presidente*, ed i senatori Pierluigi CASTELLANI (PPI), Piero PELLICINI (AN), Patrizio PETRUCCI (DS), cui risponde il Comandante Generale SIRACUSA.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, ringrazia tutti coloro che sono intervenuti per il loro contributo.

La seduta termina alle ore 21,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

Consultiva in ordine alla riforma del bilancio statale ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94

MARTEDÌ 25 GENNAIO 2000

Presidenza del Presidente Antonio MARZANO

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Giorgio Macciotta.

La seduta inizia alle ore 12,55.

Seguito dell'esame dello Schema di decreto legislativo concernente principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208 (esame ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997 n. 94) (Seguito dell'esame e rinvio)

Il Presidente Antonio MARZANO ringrazia preliminarmente il relatore Possa per aver puntualmente presentato, entro i termini prefissati, una proposta di parere allo schema di decreto in titolo particolarmente dettagliata e articolata.

Constata quindi che il relatore sembra sostanzialmente condividere il merito dello schema di decreto, pur avanzando talune perplessità in ordine al rispetto dei criteri e dei principi direttivi della legge delega. Fa presente, infine, che nella seduta già prevista per domani la Commissione dovrebbe esaminare gli emendamenti eventualmente presentati e concludere l'esame del provvedimento.

Il deputato Guido POSSA (FI), *relatore*, illustra la propria proposta di parere (*vedi allegato*) sottolineando come la delega conferita al Governo affinchè il sistema contabile delle regioni venga adeguato a quello dello Stato è volta a due obiettivi tra loro integrati: dotare le regioni di strumenti operativi coerenti e coordinati con quelli adottati dallo Stato e dagli enti locali, nonchè consentire alle stesse di operare nell'ambito di un sistema di contabilità che si ispira ai fondamentali principi della separazione

delle responsabilità politiche da quelle gestionali, della semplificazione e della trasparenza.

Circa la questione della interpretazione estensiva della legge delega da parte del Governo, osserva che, se lo schema di decreto costituisce sostanzialmente un testo unico, alla luce delle disposizioni in tema di semplificazione e chiarezza dei testi normativi, che il Parlamento ha introdotto nei successivi conferimenti di delegazione legislativa, a partire dalla legge n. 59 del 1997, in questo caso i criteri della semplificazione possano ritenersi implicitamente contenuti nella delega medesima.

Peraltro, nel merito, l'oggetto della delega, pur formulato in termini ampi e finalistici, deve essere definito con riferimento a quanto già disciplinato nel sistema di contabilità dello Stato Sotto questo profilo alcune delle disposizioni dello schema di decreto non sono immediatamente riferibili all'oggetto della delega e pertanto non ne rispettano i criteri.

Si tratta, segnatamente, dei commi 4 e 5 dell'articolo 18 che consentono alla giunta regionale di derogare alla disciplina degli impegni di spesa stabiliti ai precedenti commi dell'articolo: tale deroga non è prevista dai principi di delega poichè innova la disciplina disposta dalla legge n. 335 del 1976 e non trova inoltre un'analoga disposizione, nè un principio che la sostenga nella disciplina dettata per il bilancio dello Stato dalla legge n. 468 del 1978.

Analogamente, la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 3, dell'articolo 21 deroga alla disciplina della perenzione amministrativa per quanto concerne i residui passivi e non risulta in alcun modo prevista dai principi della delega.

Sotto il profilo del rapporto tra le esigenze del coordinamento della finanza regionale e il rispetto della loro autonomia organizzativa, ritiene che le Regioni non debbano percepire come una lesione delle loro prerogative le disposizioni volte a armonizzare le norme di contabilità pubblica in omaggio agli obblighi e ai vincoli che derivano dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea.

Passando agli emendamenti formulati dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni in sede di parere sullo schema di decreto rileva come, in riferimento all'articolo 1, la legge finanziaria sia uno strumento atto a garantire che la regione possa articolare le proprie politiche di entrata e di spesa in connessione con il bilancio di previsione; qualora la regione decida di introdurre la legge finanziaria nella propria disciplina di bilancio questa dovrebbe comunque conservare la disciplina comune, in coerenza con quanto disposto dalla legge n. 468 del 1978.

In relazione all'articolo 2, pur comprendendo l'aspirazione delle regioni ad avere un'ampia flessibilità nella strutturazione dei propri documenti contabili, sottolinea l'importanza della distinzione tra bilancio a legislazione vigente e bilancio programmatico, introdotta nel bilancio nazionale onde favorire la trasparenza e la leggibilità dei dati di bilancio. Osserva, inoltre, che non può essere condivisa la proposta di rendere facoltativa l'adozione di misure organizzative e di criteri operativi idonei ad effettuare il controllo dell'attività amministrativa regionale, salvo tutelare

la loro libertà di scelta sugli strumenti più opportuni da adottare; al riguardo ricorda che nel corso dell'audizione informale il dott. Zorzoli, Vicepresidente della Regione Lombardia, aveva dichiarato di condividere pienamente la previsione di tale obbligo di controllo.

In merito all'articolo 10, ritiene necessaria l'armonizzazione delle classificazioni dei bilanci regionali con quelli nazionali; tale atto di indirizzo, come rilevato anche dal sottosegretario Macciotta, è frutto di un'intesa fra lo Stato e le Regioni e sembra tale da garantire la sostanziale codecisione delle regioni sul merito.

Conclusivamente, sottolinea come la propria proposta di parere contenga, oltre ad una riformulazione dell'articolo 29, volta a stabilire un termine certo per l'approvazione del rendiconto generale delle regioni, alcune osservazioni di carattere formale tese, tra l'altro, ad invitare il Governo ad adeguare anche le norme di attuazione degli statuti speciali, limitatamente a quanto attiene alla unificazione e alle altre forme di coordinamento previste dallo schema di decreto in titolo.

Il senatore Giovanni FERRANTE (DS), ringrazia il relatore Possa per il profuso impegno che ha dimostrato nel cogliere le problematiche essenziali sollevate dallo schema di decreto in oggetto, chiedendo peraltro ulteriori chiarimenti in ordine ai rilievi mossi all'articolo 18 sotto il profilo del rispetto dei principi della legge delega. Al riguardo, fa presente che nella scorsa seduta lo stesso relatore aveva dichiarato di condividere pienamente le considerazioni svolte allora dal sottosegretario Macciotta, il quale, a sua volta, aveva ritenuto non configurabile alcun eccesso nell'uso della delega conferita dal Parlamento, poichè questa conterrebbe implicitamente, in virtù di una interpretazione estensiva, il potere di riformulare la legislazione vigente e di abrogare norme incompatibili con la nuova disciplina.

Il sottosegretario Giorgio MACCIOTTA, esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, sia in sede di relazione, sia per la dettagliata e ben formulata proposta di parere del relatore, osservando che i rilievi svolti in ordine all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 21 potrebbero essere facilmente superati tenendo in considerazione il fatto che nella legge n.144 del 1989 il termine di decadenza dei residui impegnati è stato fissato in sette anni: se si adottasse tale più ampio arco di tempo anzichè il limite di 2 anni, si potrebbe agevolmente sopprimere la disposizione in esame che consente la conservazione in bilancio dei residui passivi fino alla loro totale estinzione, omogeneizzando in tal modo il bilancio statale con quello regionale.

Per quanto concerne la delicata questione della formulazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 18, osserva preliminarmente che, sia a livello nazionale, sia a livello comunitario, l'orizzonte della programmazione si svolge in un arco temporale di sette anni; le regioni possono pertanto realisticamente attuare una programmazione fondata su un flusso di risorse, comunitarie e nazionali, di pari durata.

Il problema principale suscitato dalle disposizioni in oggetto consiste nello stabilire come le regioni possano tradurre nel proprio bilancio, con una proiezione pluriennale, i citati flussi finanziari, i quali, sebbene vadano concretamente verificati annualmente, in prospettiva appaiono certi. In questo contesto, posto che le risorse europee scontano, in virtù del cofinanziamento, una analoga disponibilità di risorse sul bilancio nazionale, e considerato che la proiezione pluriennale dei fondi per le aree depresse è già stabilita nella successiva approvazione dei documenti di bilancio nazionali, le obiezioni sollevate circa il comma 4 dell'articolo 18 potrebbero essere superate configurando tale disposizione come un adeguamento delle innovazioni introdotte dalla normativa europea e dalla legge 468, e successive modificazioni.

In ordine alle questioni sollevate dal comma 5 del medesimo articolo 18, osserva che queste potrebbero essere risolte qualora si mutuasse il principio previsto dalla legislazione nazionale che presiede ai pagamenti per gli impegni pluriennali di spesa per gli anni successivi al primo. Una eventuale riformulazione, tale da consentire i pagamenti per impegni pluriennali nella misura stabilita dalle disponibilità di risor- se dei vari esercizi del bilancio pluriennale, renderebbe la disposizione in oggetto omogenea alla normative prevista per le leggi pluriennali di spesa del bilancio dello Stato.

Conclusivamente, si associa al complesso delle osservazioni contenute nella proposta di parere del relatore, chiedendosi peraltro se, al fine di rendere più cogente l'obbligo di presentazione, da parte delle regioni, del rendiconto generale, non possano prevedersi anche misure sanzionatorie più incisive qualificando, ad esempio, l'inadempimento dell'obbligo di presentazione del rendiconto quale vizio di legittimità.

Il deputato Guido POSSA (FI), *relatore*, si riserva di approfondire le considerazioni svolte dal sottosegretario Macciotta in merito all'articolo 18, mentre, circa la questione della presentazione del rendiconto, ritiene che la sua proposta emendativa abbia già una sufficiente valenza sanzionatoria.

Il Presidente Antonio MARZANO ritiene anch'egli adeguate le misure sanzionatorie già previste dalla proposta di parere in caso di inadempimento dell'obbligo di presentazione del rendiconto generale.

Ricorda che domani alle 12 scade il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di parere formulata dal relatore.

Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani alle 14.

La seduta termina alle ore 13,35.

ALLEGATO

Proposta di parere del relatore onorevole Possa sullo schema di decreto delegato concernente principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208

La Commissione Parlamentare Consultiva in ordine alla Riforma del Bilancio statale ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94, esaminato lo schema di decreto legislativo recante principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208;

tenuto conto che:

la delega conferita al Governo dall'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208 ha come oggetto l'adeguamento del sistema contabile delle regioni a quello dello Stato, come questo è attualmente determinato per le modifiche ed integrazioni progressivamente introdotte alla legge 5 agosto 1978, n. 468;

la predetta delega deve essere esercitata secondo i principi ed i criteri direttivi di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94 e che questi dispongono, tra l'altro, che il decreto delegato si deve uniformare anche a quanto è stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in costante collaborazione con le regioni, ricorrendo anche ad una specifica sede tecnica, costituita nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, come, per altro, auspicato dal parere che questa Commissione ha reso sullo schema di decreto legislativo recante l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, il riordino del sistema di tesoreria unica e la ristrutturazione del Rendiconto generale dello Stato;

sullo schema trasmesso al Parlamento la medesima Conferenza ha espresso in senso favorevole il parere previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208, «a condizione che siano accolte le proposte di modifica» contenute nel documento allegato al parere medesimo, documento trasmesso al Parlamento unitamente allo schema di decreto;

considerato che:

il coordinamento della autonomia finanziaria delle regioni, che l'articolo 119 della Costituzione attribuisce alle leggi della Repubblica, ha come oggetto non soltanto il coordinamento delle entrate e delle spese

(della finanza), ma anche quello delle regole e degli strumenti contabili; sia perchè essi sono strumento stesso del coordinamento finanziario, sia perchè quel coordinamento rende conoscibile e trasparente l'azione amministrativa di ciascuna regione nel contesto della finanza pubblica. La delega conferita al Governo affinchè il sistema contabile delle regioni venga adeguato a quello dello Stato è perciò intesa a due obiettivi tra loro integrati: far sì che le regioni si dotino di strumenti operativi coerenti e coordinati con quelli adottati dallo Stato e dagli enti locali, per modo che ne risulti un sistema di contabilità pubblica connesso e coerente per i tre livelli di governo; far sì che anche le regioni operino nell'ambito di un sistema di contabilità che si ispira al principio della separazione delle responsabilità politiche da quelle gestionali, della semplificazione, della trasparenza e della accentuazione del processo di controllo dei risultati;

lo schema di decreto legislativo riproduce letteralmente, o con modifiche di coordinamento formale, gran parte delle disposizioni contenute nella legge 19 maggio 1976, n. 335. Di questa legge lo schema dispone poi l'abrogazione, ad eccezione degli articoli 30, 31 e 32. Lo schema di decreto legislativo sottoposto al parere della Commissione costituisce pertanto un testo che unifica in solo atto quanto già disposto dalla legge 19 maggio 1976, n. 335 e quanto di nuovo interviene in attuazione della delega. Non vi è dubbio che la disciplina della delegazione legislativa e quanto specificamente dispone l'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208, inducono a ritenere che la novazione di disposizioni che il legislatore delegato non modifica altrimenti e le correzioni di mero coordinamento formale che apporta al testo vigente riprodotto nello schema di decreto legislativo, costituiscono una interpretazione particolarmente estensiva dell'oggetto e dei criteri direttivi della delega. Il compito di redigere testi unificati, specie se non meramente compilativi, e di provvedere al loro coordinamento formale, deve essere infatti specificamente disposto nel conferimento della delega. Questo - almeno allo stato della disciplina – non assorbe quanto dispone l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, in merito alla redazione di testi unici da parte del Governo. Tuttavia, proprio alla luce delle disposizioni in tema di semplificazione e chiarezza dei testi normativi che, a partire dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, il Parlamento ha introdotto nei successivi conferimenti di delegazione legislativa al Governo, la Commissione ritiene che in questo caso, per l'oggetto e le finalità stesse della delega conferita, i criteri direttivi della semplificazione e della chiarezza normativa possano ritenersi implicitamente contenuti nella delega medesima e che, pertanto, per questo aspetto, il provvedimento ne rispetti l'oggetto ed i principi;

nel merito l'oggetto della delega conferita al Governo, pur formulato in termini ampi e 'finalistici' dalla legge 25 giugno 1999, n. 208, deve tuttavia essere definito con riferimento a quanto è già disciplinato nel sistema di contabilità dello Stato e, in particolare, nella legge 5 agosto 1978, n. 468. Sotto questo profilo di osservazione alcune delle disposizioni dello schema di decreto delegato non sono immediatamente riferibili all'oggetto della delega. È ben vero infatti che l'articolo 34 dello schema

di decreto richiama tutte le disposizioni dello schema stesso sotto la funzione ed il potere di coordinamento della finanza pubblica posti dall'articolo 119 della Costituzione; tuttavia va rilevato che la funzione e la natura di norma di coordinamento di ciascuna disposizione dello schema non possono risultare dalla mera autodefinizione che ne fa lo schema stesso all'articolo 34. Esse devono trovare un riscontro nella disciplina o, almeno, nei principi rinvenibili dalle norme di bilancio e contabilità vigenti per lo Stato. Sotto questo profilo non rispettano i criteri ed i principi della delega:

i commi 4 e 5 dell'articolo 18; quelle disposizioni consentono alla Giunta regionale di derogare alla disciplina degli impegni di spesa stabiliti ai precedenti commi dell'articolo; la deroga concerne l'autorizzazione ad assumere impegni per esercizi successivi e l'autorizzazione ai relativi pagamenti delle quote annuali, quando si tratti di spese connesse alla attuazione di piani finanziari dei programmi approvati dall'Unione europea, di deliberazioni del CIPE per il piano di cofinanziamento e di deliberazioni del CIPE che ripartiscono somme provenienti da finanziamenti nazionali. Questa deroga non è prevista dai principi di delega perchè innova la disciplina disposta dalla legge 19 maggio 1976, n. 335 e non trova nè una analoga disposizione, nè un principio che la sostenga nella disciplina dettata per il bilancio dello Stato agli articoli 20 (Impegni) e 11-quater (Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente) della legge 5 agosto 1978, n. 468;

la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 3, dell'articolo 21; questa sottrae i «residui correlati a spese aventi uno specifico vincolo di destinazione da parte dei soggetti erogatori dei trasferimenti» alla
disciplina della perenzione amministrativa; la legge regionale può disporre
la loro conservazione in bilancio fino alla loro totale estinzione; una simile deroga rispetto a quanto stabilisce in proposito l'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive integrazioni e modificazioni per il bilancio dello Stato, non è prevista dai principi della delega;

la Commissione condivide lo schema di decreto legislativo sotto il profilo del rapporto tra le esigenze del coordinamento della finanza regionale e il rispetto della autonomia di queste. Proprio in ragione di quanto esposto al primo punto di queste considerazioni, la Commissione ritiene che il rispetto delle competenze legislative delle regioni ed il pari rispetto della loro autonomia organizzativa in questa materia non possano essere invocati come limiti e riserve al perseguimento dei medesimi obiettivi che sono posti allo Stato e agli enti locali. In particolar modo, la sottoposizione della finanza regionale agli obblighi e ai vincoli che derivano dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea e, per questo, al Patto di stabilità e crescita, richiedono che il sistema contabile nazionale sia informato ai principi adottati, ed imposti, in sede europea e che consenta la trasparenza ed il riscontro delle azioni di tutti i livelli di governo secondo criteri uniformi; nel merito tuttavia, la Commissione condi-

vide ed accoglie talune delle osservazioni critiche che le regioni avanzano circa il rispetto della loro autonomia legislativa e di autoorganizzazione;

preso atto che:

la proposta di emendamenti presentata dalle regioni consiste in modifichetestuali allo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione e che su taluni di questi il Governo ha espresso alla Commissione il proprio avviso contrario, pur confermando al contempo la propria disponibilità a modificare il testo presentato sulla base dei suggerimenti provenienti dalle regioni che siano fatti propri dalla Commissione e di quelli che emergeranno autonomamente dal parere parlamentare;

e osservato in proposito che:

l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo lascia alla regione la decisione di adottare la legge finanziaria come strumento della decisione annuale di bilancio; così come attualmente essa è disciplinata dall'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, la legge finanziaria è strumento pienamente idoneo a garantire che la regione possa assumere e articolare le proprie politiche di entrata e di spesa in connessione con il bilancio di previsione; va pertanto confermato che qualora la regione decida di introdurre la legge finanziaria nella propria disciplina di bilancio, anche nella legislazione di ciascuna regione essa debba conservare la disciplina comune, coerente, pertanto, con quanto disposto in proposito dall'articolo 11 della legge n. 468/1978;

l'obbligo posto dall'articolo 2 alla redazione del bilancio pluriennale «programmatico» distinto e connesso con il bilancio pluriennale a legislazione vigente, costituisce una innovazione che introduce negli strumenti di bilancio delle regioni una articolazione dimostratasi positiva per il bilancio dello Stato. E ciò anche considerando che la difficoltà di redigere contestualmente i due bilanci aumenta considerevolmente quando le iscrizioni di entrata e di spesa dipendono da atti che sono assunti dallo Stato e dalla Unione europea in tempi non coerenti con la formazione del bilancio pluriennale della regione. Questo «sfasamento temporale» costringe per altro ad aggiornamenti successivi e progressivi in connessione con le prospettive che lo Stato e l'Unione europea determinano. Si deve tuttavia sottolineare l'importanza per la trasparenza e la leggibilità che nei dati di bilancio si determina per la distinzione tra bilancio a legislazione vigente e bilancio programmatico. L'introduzione di questo principio anche nella legislazione contabile delle regioni è, per altro, pienamente coerente con la delega conferita dal Parlamento;

non può essere condivisa la proposta regionale di rendere facoltativa l'adozione di misure organizzative e di criteri operativi idonei ad effettuare il controllo dell'attività amministrativa regionale secondo i parametri quantitativi posti dal comma 10 dell'articolo 4; il principio della verifica e della misurazione degli effetti delle decisioni di bilancio secondo criteri che rendono i risultati di tali misurazioni confrontabili tra loro e nel tempo costituisce una delle innovazioni di maggior rilievo che l'articolo 1,

comma 3, della legge n. 208/1999 ha introdotto per tutti gli enti e gli organismi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; il principio deve essere confermato pertanto anche per le regioni a statuto ordinario, anche se, accogliendo il secondo emendamento proposto dalle regioni a questo articolo, si può salvaguardare la loro libertà di scelta sugli strumenti più opportuni da adottare;

la specificazione delle entrate derivanti da trasformazione di capitale come specifica categoria del Titolo IV delle entrate, secondo la ripartizione disposta dal comma 1 dell'articolo 9 dello schema di decreto legislativo, corrisponde alla opportunità di individuare questa specifica fonte di entrata delle regioni in connessione con le politiche di privatizzazione di aziende regionali o di dismissione di partecipazioni finanziarie detenute dalle regioni;

è parimenti opportuno confermare la formulazione del comma 3 dell'articolo 10, sia per quanto attiene al merito degli obiettivi e dei criteri di unificazione, classificazione e armonizzazione che vi sono previsti, sia per la forma della loro adozione con atto di indirizzo e coordinamento; quest'ultimo infatti è adottato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, d'intesa con le regioni ed è pertanto capace di garantire la sostanziale codecisione delle regioni sul merito di quanto dispone; quanto a quest'ultimo, la formulazione recata dallo schema di decreto delegato non limita o vincola la libertà delle regioni di conformare la struttura dei propri bilanci alle funzioni obiettivo e alla propria organizzazione amministrativa, ma si limita a richiedere che siano definiti e osservati principi comuni di unificazione fra le regioni e di armonizzazione con il bilancio dello Stato;

La Commissione esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

siano soppressi i commi 4 e 5 dell'articolo 18 e l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 21;

il decreto legislativo accolga le proposte che, nel documento «Emendamenti proposti dalla regioni» allegato al parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 27 ottobre 1999, le regioni hanno formulato in merito agli articoli 4, limitatamente alla soppressione dell'ultimo periodo del comma 10, 8, 12, 13, 17, 19, 22, 23, 28, 33, 35 dello schema di decreto legislativo;

l'articolo 29 sia riformulato come segue:

«1. Il rendiconto generale della regione è approvato con legge regionale entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio cui questo si ri-

ferisce. Lo statuto e le leggi regionali stabiliscono le modalità ed i termini per la sua presentazione al Consiglio regionale.

2. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sulle decisioni assunte, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, in merito alle leggi delle regioni a statuto ordinario che approvano il rendiconto generale della regione. La relazione espone i rilievi del Governo circa l'osservanza di quanto disposto dal comma 1 e dagli articoli 25, 26, 27 e 28. Entro il 15 novembre di ciascun anno la relazione è integrata dei rilievi e degli esiti relativi alle predette leggi regionali rinviate al nuovo esame del Consiglio regionale, o per le quali il Governo ha promosso la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale».

all'articolo 32 è aggiunto il seguente comma:

«2. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3 dell'articolo 10 stabilisce le modalità con le quali le regioni trasmettono trimestralmente al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato i dati dei propri sistemi informativi relativi alle unità previsionali di entrata e di spesa, secondo le specificazioni poste al comma 3 dell'articolo 4 e le classificazioni determinate ai fini della loro armonizzazione con il bilancio dello Stato».

Osserva infine la Commissione che:

l'adesione agli emendamenti proposti dalle regioni agli articoli 19 e 33 è intesa come accoglimento di una riformulazione del testo proposto dallo schema di decreto legislativo, finalizzata a rendere quelle disposizioni più chiare e coerenti al principio per il quale gli amministratori ed i dipendenti delle regioni sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo la medesima disciplina che è disposta per i dipendenti delle amministrazioni statali;

all'articolo 1, comma 1, il riferimento alla «appartenenza dell'Italia alla Comunità europea» dovrebbe essere sostituito con quello della «appartenenza dell'Italia all'Unione europea» che costituisce la fonte del patto di stabilità;

al comma 4 dell'articolo 34 il decreto legislativo dovrebbe specificare espressamente quale sia il soggetto che d'intesa con la Conferenza stato-regioni provvede alla verifica della rispondenza del nuovo assetto contabile delle regioni al fine di avanzare proposte di modifica;

la abrogazione della legge 19 maggio 1976, n. 335 rende necessario che, dopo l'emanazione del decreto legislativo, si proceda al coordinamento del testo dell'articolo 26 della legge 5 agosto 1978, n. 468, anche per quanto riguarda i compiti della soppressa Commissione interregionale esercitati ora dalla Conferenza Stato-regioni;

sebbene la delega conferita dall'articolo 1, comma 4, della legge sia limitata espressamente all'adeguamento del sistema contabile delle regioni a statuto ordinario, tuttavia le disposizioni relative alla unificazione e alla armonizzazione che il comma 3 dell'articolo 10, e le altre disposizioni che vi si riferiscono, rimettono all'atto di indirizzo e coordinamento là previsto, non possono non riferirsi anche ai bilanci delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Fermo restando per altro le specifiche procedure con le quali, in relazione alle peculiari competenze legislative, ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma introduce nella propria legislazione i principi recati dalla legge n. 94/1997, il Governo provveda, per quanto è rimesso alla sua azione, ad adeguare le norme di attuazione degli statuti speciali, almeno per quanto attiene alla unificazione e alle altre forme di coordinamento previste dallo schema di decreto legislativo;

Guido Possa, relatore.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 25 GENNAIO 2000 171^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14,20.

(4426) Conversione in legge del decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 481, recante misure urgenti per il servizio di traduzione dei detenuti, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2ª Commissione: favorevole)

Il relatore LUBRANO DI RICCO illustra il disegno di legge in titolo e propone l'espressione di un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

(4386) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Polonia sulla collaborazione militare, fatto a Varsavia il 6 dicembre 1996, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore LUBRANO DI RICCO, illustrato il contenuto del provvedimento in esame, propone, per quanto di competenza, la formulazione di un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

(4336) Misure in materia fiscale

(Parere alla 6ª Commissione: nulla osta)

Il relatore LUBRANO DI RICCO illustra analiticamente il provvedimento in titolo, proponendo la formulazione di un parere di nulla osta.

Concorda la Sottocommissione.

(4336-ter) Disposizioni in materia di beni immobili pubblici, risultante dallo stralcio degli articoli 18, 19, 20 e 21 del disegno di legge d'iniziativa governativa (Parere alla 6^a Commissione: non ostativo)

Il relatore ANDREOLLI illustra il provvedimento in titolo soffermandosi in particolare sull'articolo 2. Si tratta di una normativa innovativa piuttosto che interpretativa, e per la quale occorre a suo avviso verificare che gli eredi dei soggetti aventi titolo al riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica, siano in possesso degli stessi requisiti di questi ultimi.

Dopo un intervento del senatore MARCHETTI che chiarisce la portata di quanto disposto dall'articolo 27 della legge n. 513 del 1977, il RE-LATORE propone la formulazione di un parere non ostativo sul provvedimento in titolo.

Concorda la Sottocommissione.

(4338) Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato

(Parere alla 6ª Commissione: nulla osta)

Il relatore ANDREOLLI dà conto del provvedimento in titolo, proponendo la formulazione di un parere di nulla osta.

La Sottocommissione concorda.

(4173) Riordino del sistema tariffario dei servizi di autotrasporto merci (Parere alla 8^a Commissione: nulla osta)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore ANDREOLLI che propone, per quanto di competenza, un parere di nulla osta.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,50.

172^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 15.

(1703) RUSSO SPENA ed altri. – Nuove norme sull'uso degli animali in circhi e spettacoli viaggianti

(Parere su testo proposto dal relatore ed emendamenti alla 7ª Commissione: non ostativo con osservazioni)

Il presidente ANDREOLLI in sostituzione del relatore designato Pastore, illustra il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti osservando che, nella disciplina dell'attività circense la legislazione statale dovrebbe limitarsi a definire indirizzi generali. Propone pertanto la formulazione di un parere non ostativo integrato dall'osservazione illustrata.

Conviene la Sottocommissione.

(4204) BETTAMIO – Norme in favore delle produzioni viticole danneggiate da organismi nocivi

(4210) SARACCO ed altri – Disposizioni in materia di interventi di risanamento degli impianti vitivinicoli colpiti da organismi nocivi

(4241) PIANETTA – Interventi a favore delle zone vitivinicole danneggiate dalla flavescenza dorata

(Parere alla 9ª Commissione: non ostativo con osservazioni)

Riferisce la senatrice PASQUALI in sostituzione del relatore designato Pastore ed illustra i provvedimenti in titolo, proponendo la formulazione di un parere non ostativo.

Il presidente ANDREOLLI segnala l'opportunità di prevedere forme di consultazione delle regioni e di coordinamento dell'attività delle medesime con le iniziative di incentivazione e di sostegno previste dai provvedimenti in titolo.

La Sottocommissione conviene quindi con la proposta di parere non ostativo avanzato dalla Relatrice, integrato con le osservazioni svolte dal senatore Andreolli.

(3358) Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere su emendamenti alla 9ª Commissione: in parte non ostativo, in parte contrario)

Il relatore ANDREOLLI, in sostituzione del relatore designato Pastore, illustra gli emendamenti al disegno di legge in titolo, proponendo l'espressione di un parere non ostativo salvo che sull'emendamento 4.101 che ritiene invasivo delle competenze delle regioni e sul quale propone pertanto la formulazione di un parere contrario.

Conviene la Sottocommissione.

(4223) Deputati ALOI ed altri – Norme per la tutela del bergamotto e dei suoi derivati, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione: esame e rinvio)

La relatrice PASQUALI, in sostituzione del relatore designato Pastore, illustra il contenuto del provvedimento in esame.

Il presidente ANDREOLLI osserva che il provvedimento in esame investe competenze primarie delle regioni senza che ne sia prevista alcuna forma di loro adeguato coinvolgimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(69) FUMAGALLI CARULLI ed altri – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato

(2264) GUBERT e MANFREDI – Norme d'inquadramento ed avanzamento fino alla qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia

(2384) ROBOL ed altri – Nuove norme per l'inquadramento ed avanzamento del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato

(2508) COLLA e AVOGADRO - Istituzione del Corpo forestale ambientale delle regioni

(2684) VEDOVATO e PETRUCCI – Istituzione del ruolo dei commissari del Corpo forestale dello Stato

(4301) PINTO ed altri - Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato

(Parere alla 9^a Commissione: non ostativo con osservazioni sui disegni di legge nn. 69, 2264, 2384, 2684 e 4301; contrario sul disegno di legge n. 2508)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore LUBRANO DI RICCO che, illustrato il contenuto dei provvedimenti in titolo, osserva, preliminarmente, la opportunità di coordinarne le previsioni con quanto disposto dai decreti legislativi n. 143 del 1997 e n. 112 del 1998. Quanto al disegno di legge n. 2508, propone la formulazione di un parere contrario per contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione fissato dal-

l'articolo 97 della Costituzione, in quanto si prevede la sostanziale eliminazione di strutture dell'amministrazione centrale a fronte della permanenza, in capo alla medesima, di specifiche funzioni, non oggetto di trasferimento alle regioni e agli enti locali.

Propone pertanto la formulazione di un parere non ostativo, integrato dalla osservazione preliminarmente svolta, sui disegni di legge n. 69, 2264, 2384, 2684, e 4301 e di un parere contrario sul disegno di legge n. 2608.

Il presidente ANDREOLLI, nel concordare con i rilievi svolti dal senatore Lubrano di Ricco, rileva la opportunità di richiamare la Commissione di merito a verificare la congruenza dei provvedimenti in esame con la normativa adottata in materia e richiamata dal relatore.

La Sottocommissione concorda quindi con la proposta avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 15,15.

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 25 GENNAIO 2000 **240^a Seduta**

Presidenza del Presidente COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta e Solaroli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

(4411) Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, recante disposizioni urgenti per prorogare gli interventi in favore dell'Albania e la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace

(Parere su emendamenti alle Commissioni 3ª e 4ª riunite. Esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE fa presente che sono pervenuti due emendamenti che propongono ipotesi alternative di copertura finanziaria. In merito all'emendamento 3.1 (nuovo testo), che fa riferimento alla riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille IRPEF, ricorda che lo stanziamento iscritto nel bilancio di previsione per l'anno 1999 ammontava a 198 miliardi di lire e che la somma disponibile per il riparto, dopo l'emanazione di diversi decreti legge ammontava a 31,5 miliardi, somma poi rideterminata in sede di assestamento in 35 miliardi circa; la somma iscritta in bilancio per l'anno 2000 è pari a 200 miliardi di lire. Per quanto riguarda l'emendamento 3.2, fa presente che l'accantonamento di parte corrente del Tesoro non presenta sufficienti disponibilità.

Il sottosegretario SOLAROLI, dopo aver dichiarato di non avere rilievi in merito all'emendamento 3.1 (nuovo testo), esprime avviso contrario sull'emendamento 3.2. Osserva, altresì, in relazione disegno di legge in titolo che, sulla base di una più approfondita analisi appare opportuno prevedere la soppressione di quanto previsto all'articolo 1, comma 5, in relazione all'iscrizione delle somme nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Il senatore MORO si dichiara contrario all'utilizzazione della quota statale dell'8 per mille per la copertura del decreto-legge in esame, in quanto comporta la quasi integrale utilizzazione di tali risorse, non lasciando alcuna disponibilità per la ripartizione prevista dal relativo regolamento.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta sull'emendamento 3.1 (nuovo testo) e parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 3.2.

(4426) Conversione in legge del decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 481, recante misure urgenti per il servizio di traduzione dei detenuti, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta del decreto-legge recante disposizioni per il servizio di traduzione dei detenuti, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(2853) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana

(Parere su emendamenti alla 1ª Commissione. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato)

Il relatore MORANDO fa presente che si tratta degli emendamenti al disegno di legge recante norme speciali per la città di Roma, in relazione ai quali non vi sono osservazioni da formulare. Rileva peraltro, che l'eventuale approvazione degli emendamenti 9.100, 10.100, 12.100 e 13.100 soddisfa le condizioni esplicitate nel parere già formulato sul provvedimento.

Il sottosegretario MACCIOTTA sottolinea, in relazione all'emendamento 9.100, che la città di Roma viene finanziata sia a titolo di capitale della Repubblica, con l'assegnazione di risorse permanenti iscritte in tabella C della legge finanziaria, sia per interventi straordinari, con risorse iscritte in tabella D; occorre valutare se le risorse attualmente assegnate alla città di Roma siano riconducibili alla fattispecie prevista dall'emendamento 9.100 o se occorra meglio esplicitare i due flussi finanziari. Ritiene, peraltro, opportuno prevedere una riformulazione dell'emendamento 9.100 che rinvii alla tabella C per il finanziamento dopo il terzo anno.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi a condizione che l'emendamento 9.100 sia integrato nel senso indicato dal rappresentante del Governo; osserva, altresì, che l'eventuale approvazione degli emendamenti 9.100, 10.100, 12.100 e 13.100 soddisfa le condizioni esplicitate nel parere già formulato sul disegno di legge.

(4097) LA LOGGIA ed altri. – Istituzione dell'agente di quartiere, fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento. Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 14 dicembre 1999 (Parere su emendamenti alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MORANDO osserva che sono stati trasmessi ulteriori emendamenti al disegno di legge recante l'istituzione dell'agente di quartiere. Per quanto di competenza, segnala l'emendamento 1.6, in relazione al quale appare necessario esplicitare che l'attuazione dei commi 3 e 4 avviene nell'ambito delle attuali dotazioni organiche.

Il sottosegretario MACCIOTTA, dopo aver fatto presente che nella scorsa seduta il rappresentante del Tesoro non aveva esplicitato che non sussistono risorse da destinare all'istituzione dell'agente di quartiere nell'ambito del fondo speciale, rileva che il testo richiede un maggiore approfondimento al fine di valutare più precisamente gli oneri attesi. Sollecita, quindi, la Commissione ad effettuare una revisione del parere già reso sul testo, sulla base delle risultanze della relazione tecnica in corso di predisposizione.

Il presidente COVIELLO, tenuto conto delle dichiarazioni del rappresentante del Tesoro, propone di rinviare l'esame degli emendamenti in titolo.

Concorda la Sottocommissione.

(4217) Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Frattini; Di Bisceglie ed altri (Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con osservazioni)

Il relatore MORANDO fa presente che si tratta del disegno di legge recante disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza segnala che gli articoli 6, 7 e 9 definiscono nuove funzioni e prevedono la costituzione di strutture per le pubbliche amministrazioni: occorre valutare se le clausole di limitazione degli oneri (articolo 6, comma 2; articolo 7, comma 2; articolo 9, comma 5) o la formu-

lazione nei termini di facoltà (articolo 7, comma 1; articolo 9, comma 1) siano adeguate ad escludere l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; rileva inoltre, che l'articolo 4, comma 2, stabilisce che le attività di formazione siano svolte dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione o dalle università. Appare, altresì, opportuno esplicitare quali siano i limiti finanziari per la realizzazione dei programmi di cui all'articolo 11 e dei progetti di cui all'articolo 13 e, in relazione all'articolo 14, tenere conto che non esiste più lo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque acquisire indicazioni più puntuali sulle risorse disponibili relative all'articolo 5 della legge n. 67 del 1987.

Il sottosegretario MACCIOTTA precisa, in relazione alle osservazioni del relatore relative agli articoli 6, 7 e 9, che le clausole di delimitazione finanziaria sono tali da escludere maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, trattandosi comunque di attività già esistenti nell'ambito della pubblica amministrazione; analoghe considerazioni possono essere svolte in relazione all'articolo 4. Fa, altresì, presente che per gli interventi di cui agli articoli 11 e 13 risultano 5 miliardi iscritti in bilancio ai sensi della legge n. 67 del 1987, nell'ambito del fondo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, capitolo dell'editoria. Concorda con le osservazioni relative all'articolo 14, suggerendo la riformulazione necessaria.

Il relatore MORANDO propone quindi di esprimere parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 14, comma 1, le parole da «per il centro di responsabilità» fino alle parole «del Consiglio dei Ministri» siano sostituite dalle seguenti «ed iscritte nell'unità previsionale di base 3.1.3.2 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel capitolo relativo agli interventi per l'editoria» e nel presupposto che l'ampia ristrutturazione dell'amministrazione prevista dagli articoli 6, 7 e 9 e l'attivazione dei corsi di cui all'articolo 4, avvengano senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

(4336-bis) Disposizioni in materia di forfetizzazione del compenso agli ufficiali giudiziari, risultante dallo stralcio dell'articolo 13 del disegno di legge d'iniziativa governativa (Parere su emendamenti alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il sottosegretario MACCIOTTA, dopo aver ricordato che il disegno di legge in titolo deriva dallo stralcio di un articolo contenuto nel provvedimento collegato in materia fiscale, ritiene necessario un ulteriore approfondimento degli aspetti finanziari delle disposizioni, anche eventualmente pervenendo ad una revisione del parere già formulato.

Il presidente COVIELLO, preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del Tesoro e dichiarata la disponibilità della Commissione a riesaminare il testo, propone di rinviare l'esame degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Concorda la Sottocommissione.

(662) SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica

(703) MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica

(1376) FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica

(1411) MINARDO ed altri. – Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica

(2965) COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione (Parere su testo unificato ed emendamenti alla 7ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore MORANDO fa presente che si tratta del testo unificato predisposto dal relatore in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica. Per quanto di competenza, segnala che appare necessario acquisire indicazioni – eventualmente richiedendo la predisposizione della relazione tecnica – sull'entità delle dotazioni organiche che verrebbero istituite in base agli articoli 1 e 2 e sugli oneri derivanti dalla applicazione a tali insegnanti delle norme di stato giuridico ed economico vigenti in materia di istruzione; al fine di valutare i maggiori oneri derivanti dal provvedimento, occorre, altresì, acquisire indicazioni sulle risorse che a legislazione vigente sono destinate al finanziamento dell'insegnamento della religione cattolica. Rileva, inoltre, che l'articolo 4, comma 3, consente di applicare agli insegnanti di religione cattolica le disposizioni vigenti in materia di mobilità nel comparto del personale della scuola.

Il sottosegretario MACCIOTTA concorda con il relatore.

La Sottocommissione delibera quindi di richiedere la relazione tecnica sul provvedimento.

(1703) RUSSO SPENA ed altri. – Nuove norme sull'uso degli animali in circhi e spettacoli viaggianti

(Parere su testo del relatore ed emendamenti alla 7ª Commissione. Esame. Parere in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale sul testo; favorevole sugli emendamenti)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta del provvedimento in materia dell'utilizzo degli animali in circhi e spettacoli viaggianti. Per quanto di competenza, segnala l'articolo 6, dal quale potrebbero derivare minori entrate. Sugli emendamenti trasmessi non vi sono rilievi da formulare.

Il sottosegretario MACCIOTTA conferma l'onerosità del comma 1 dell'articolo 6, ritenendo opportuno esplicitare all'articolo 2, comma 6, lettera *b*), che l'istituzione del registro anagrafico deve avvenire senza oneri per lo Stato.

La Sottocommissione esprime pertanto parere di nulla osta sul testo, ad eccezione che sul comma 1 dell'articolo 6, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che all'articolo 2, comma 6, lettera b), sia esplicitato che l'istituzione del registro anagrafico deve avvenire senza oneri per lo Stato. Esprime altresì parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi.

(3358) Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere su testo ed emendamenti alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi dello stesso articolo)

Riprende l'esame, sospeso il 18 gennaio scorso.

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta del disegno di legge sulla disciplina della pesca marittima, sul quale la Commissione ha già espresso il proprio parere nel 1998. Segnala tuttavia l'esigenza di riformulare l'articolo 8 in quanto contiene una clausola di copertura riferita al bilancio triennale 1998-2000.

Sono pervenuti altresì alcuni emendamenti tra i quali segnala l'emendamento 4.101, potenzialmente oneroso in quanto non risulta definito l'ambito di applicazione, gli emendamenti 8.101 e 8.0.207, che non indicano la rubrica di riferimento nell'ambito della clausola di copertura, nonché l'emendamento 8.0.200 che, oltre a contenere una clausola di copertura non correttamente formulata, richiede di valutare la possibilità di ricorrere ad una copertura di conto capitale, per oneri connessi con misure di accompagnamento sociale indipendenza delle interruzioni tecniche della

pesca. Occorre poi acquisire indicazioni dal Tesoro sugli effetti finanziari degli emendamenti 8.0.203 (comma 1) e 8.0.201, sulla capienza del piano triennale della pesca di cui all'emendamento 10.0.202, nonché sulla quantificazione degli oneri di cui agli emendamenti 8.0.205 e 10.0.200. Sembrano suscettibili di recare oneri aggiuntivi gli emendamenti 8.0.206 e 8.0.208, identici tra loro, 10.0.203 e 10.0.204, identici tra loro.

La Sottocommissione in data 18 gennaio 2000 ha rinviato l'esame del provvedimento per consentire al Governo un ulteriore approfondimento.

Il sottosegretario MACCIOTTA esprime avviso contrario sugli emendamenti 8.101, 8.0.205, 8.0.207, 8.0.208, 8.0.206, 10.0.200, 10.0.203 e 10.0.204. In merito all'emendamento 8.0.200 conferma l'utilizzabilità di risorse in conto capitale, suggerendo peraltro di riformulare il comma 3 nel senso di fissare un tetto di spesa e di indicare l'utilizzazione del fondo speciale di parte capitale, accantonamento del Ministero delle politiche agricole e forestali. Dichiara, altresì, di non avere rilievi sugli altri emendamenti segnalati dal relatore.

Il relatore FERRANTE propone pertanto di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull'emendamento 8.0.200, per il quale il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione del comma 3 nel senso indicato dal rappresentante del Tesoro, e sugli emendamenti 8.101, 8.0.205, 8.0.207, 8.0.208, 8.0.206, 10.0.200, 10.0.203 e 10.0.204, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 15,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 25 GENNAIO 2000

52^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Duva, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

(4409) Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, nonché della Raccomandazione n. 190 sullo stesso argomento, adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro durante la sua ottantasettesima sessione tenutasi a Ginevra il 17 giugno 1999: parere favorevole.

alla 6^a Commissione:

(4336) Misure in materia fiscale: parere favorevole.

IGIENE E SANITÀ (12a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 25 GENNAIO 2000

49^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Camerini, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 3^a Commissione:

(4409) Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, nonché della Raccomandazione n. 190 sullo stesso argomento, adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro durante la sua ottantasettesima sessione tenutasi a Ginevra il 17 giugno 1999: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE

(5^a - Programmazione economica, Bilancio) (6^a - Finanze e tesoro)

Mercoledì 26 gennaio 2000, ore 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

Esame dell'atto:

 Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale (n. 621).

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

(10^a - Industria, commercio, turismo) (13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 26 gennaio 2000, ore 20

In sede referente

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Lino DIANA ed altri. Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso (751).
- II. Esame del disegno di legge:
- SPECCHIA ed altri. Disposizioni in materia di lotta all'inquinamento luminoso e di risparmio energetico (3814).

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Mercoledì 26 gennaio 2000, ore 15

Procedure informative

Comunicazioni del Ministro dell'interno.

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri).
- PASSIGLI ed altri. Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. COSTA. Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. DIANA Lino. Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. GERMANÀ ed altri. Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. PEDRIZZI ed altri. –
 Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. PIERONI. Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. GRECO. Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).
- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa).
- DEBENEDETTI. Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).
- MAGNALBÒ e PASQUALI. Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).

- FORCIERI ed altri. Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621)
- LA LOGGIA ed altri. Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri. Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri. Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487 e n. 490 ad essi attinenti.
- V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- MAZZUCA POGGIOLINI. Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).

- SALVI ed altri. Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri. Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- VENTUCCI ed altri. Istituzione del Distretto autonomo di Roma (3986).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SELLA DI MONTELUCE ed altri. Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167) (Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).
- SELLA DI MONTELUCE ed altri. Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000 (3808) – (Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento) (Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999).
- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830) (Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (4368) (Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri, Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. CADDEO ed altri. Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuo spe-

- ciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali (1392).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ANDREOLLI ed altri. Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (2690).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. CONSIGLIO REGIO-NALE DELLA SARDEGNA. – Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo (3163).
- e dei voti regionali n. 104, n. 115, n. 146, n. 168, n. 169, n. 170, n. 179, n. 203, n. 206, n. 207 e n. 208 ad essi attinenti.

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).
- Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999 (4375).
- LA LOGGIA e altri. Istituzione dell'agente di quartiere (4097) (Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento) (Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 14 dicembre 1999).
- Deputati ARMANI e VALENSISE. Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- Disciplina delle attività di informazione e di comunicazioni delle pubbliche amministrazioni (4217) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Frattini; Di Bisceglie ed altri).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. MARINI ed altri. Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. PARDINI ed altri. Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione.
 Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. D'ALESSANDRO PRI-SCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. FISICHELLA. Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).
- XI. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:
- LA LOGGIA ed altri. Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (Doc. XXII, n. 62)
- SPECCHIA ed altri. Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc.* XXII, n. 64).
- SPECCHIA ed altri. Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).

XII. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. SPERONI. Revisione della Costituzione (3603) (Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).
- PORCARI ed altri. Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (Fatto proprio dal Gruppo per l'UDR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21).
- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri).
- PASSIGLI. Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SERENA. – Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).

XIII. Esame del documento:

 PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc.* XXII, n. 50).

Affari assegnati

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto di atto comunitario:

 Progetto di decisione del Consiglio concernente l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto (n. 33).

GIUSTIZIA (2a)

Mercoledì 26 gennaio 2000, ore 8,30, 14,30 e 20,30

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

 Schema di decreto legislativo recante: «Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205» (n. 617).

In sede referente

- I. Esame del disegno di legge:
- SALVATO ed altri.- Modifiche agli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (3776).
- II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Disposizioni in materia di indagini difensive (3979) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un dise-

- gno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri).
- Disposizioni in materia di forfetizzazione del compenso agli ufficiali giudiziari (4336-bis) (Risultante dallo stralcio dell'articolo 13 del disegno di legge d'iniziativa governativa).
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis). (Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 26 gennaio 2000, ore 14,30

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

Disposizioni relative alla partecipazione italiana all'Esposizione universale di Hannover 2000 (3547-bis-B) (Approvato dal Senato in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla 3^a Commissione permanente il 24 febbraio 1999, degli articoli da 2 a 11 del disegno di legge d'iniziativa governativa e modificato dalla Camera dei deputati).

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Polonia sulla collaborazione militare, fatto a Varsavia il 6 dicembre 1996 (4386) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, nonché della Raccomandazione n. 190 sullo stesso argomento, adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro durante la sua ottantasettesima sessione tenutasi a Ginevra il 17 giugno 1999 (4409).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana. Audizione del direttore del Centro Internazionale per l'Ingegneria Genetica e la Biotecnologia di Trieste, professor Arturo Falaschi.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 26 gennaio 2000, ore 15

Procedure informative

Interrogazioni

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

Schema di decreto legislativo recante «Norme in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze Armate e nel Corpo della Guardia di finanza» (n. 616).

In sede referente

- I. Esame del disegno di legge:
- Antonino CARUSO ed altri. Modifica dell'articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza (3673) (Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- MANCA ed altri. Modifiche dell'articolo 1 della legge 4 ottobre 1988, n. 436, recante norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa (2160).
- DOLAZZA ed altri. Modificazioni della legge 4 ottobre 1988, n. 436, recante norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della difesa (2999).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CURTO. Estensione della medaglia mauriziana di cui alla legge 8 novembre 1956, n. 1327, agli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (564).
- BORNACIN e PALOMBO. Modifiche alla legge 8 ottobre 1984,
 n. 693, in tema di attribuzione della medaglia mauriziana (3316)
- AGOSTINI ed altri. Abrogazione dell'articolo 3 della legge 3 ottobre 1984, n. 693, concernente modifiche alla legge 8 novembre 1956, n. 1327, relativa alla concessione della medaglia mauriziana (3328).

IV. Esame dei disegni di legge:

- MANFREDI. Riconoscimento in favore dei partecipanti alla seconda guerra mondiale (1492).
- DE CAROLIS ed altri. Riapertura dei termini per la presentazione di proposte di concessione di ricompense al valore militare per la Resistenza per i comuni e le province (3669).

V. Seguito dell'esame del disegno di legge:

MANCA ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997,
 n. 490, sul riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, nonché norme sul trattamento giuridico e sui trasferimenti del personale militare (3252).

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Nuove norme sulla rappresentanza militare (3464) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gasparri ed altri; Ruzzante ed altri; Carratelli Romano ed altri; Nardini ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa).
- RUSSO SPENA ed altri. Riforma della rappresentanza militare e diritto di associazione del personale delle Forze armate (2337).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 26 gennaio 2000, ore 14,30

In sede consultiva

- I. Seguito dell'esame dell'atto:
- Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernenti la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare (n. 615).
- II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (4339).
- Disposizioni in materia di razionalizzazione del sistema dei diritti e dei canoni aeroportuali (4336-quater) (Risultante dallo stralcio dell'articolo 24 del disegno di legge d'iniziativa governativa).

FINANZE E TESORO (6a)

Mercoledì 26 gennaio 2000, ore 14,30

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 31 dicembre 1992,
 n. 545 e n. 546, concernenti il riordino del contenzioso tributario (4253).
- COSTA. Istituzione di commissioni tributarie in sedi di corte di appello non ubicate presso capoluoghi di regione (297).
- BISCARDI. Istituzione di sezioni decentrate delle commissioni tributarie di primo e secondo grado. Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (552).
- PEDRIZZI e MACERATINI. Contenzioso tributario: abolizione del visto negli appelli da parte delle direzioni regionali delle entrate (700).
- DEMASI ed altri. Modifica dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, recante revisione della disciplina del contenzioso tributario (824).
- CENTARO ed altri. Modifica alla disciplina in tema di giurisdizione tributaria (1643).
- FUMAGALLI CARULLI. Modificazioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per il mantenimento della Commissione tributaria di primo grado nella città sede di tribunale (2125).
- VENTUCCI ed altri. Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di contenzioso tributario (2126).
- PASTORE. Istituzione di commissioni tributarie regionali decentrate (2261).
- MELONI ed altri Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di dislocazione territoriale delle commissioni tributarie (2283).
- GERMANÀ. Istituzione di sezioni distaccate delle Commissioni tributarie regionali nei capoluoghi di provincia (2637).
- CORTIANA ed altri. Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in tema di aggiornamento degli elenchi per la nomina a componente delle commissioni tributarie (2760).

- SPECCHIA. Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di dislocazione territoriale delle commissioni tributarie di secondo grado (3424).
- PASQUINI ed altri. Modifiche e integrazioni ai decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 e n. 546, per il completamento della riforma del processo tributario (3766).
- e delle petizioni n. 5 e n. 179 ad essi attinenti.
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Disposizioni in materia di beni immobili pubblici (4336-ter) (Risultante dallo stralcio degli articoli 18, 19, 20 e 21 del disegno di legge d'iniziativa governativa).
- Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato (4338).
- III. Esame dei disegni di legge:
- Misure in materia fiscale (4336).
- BONATESTA ed altri. Delega al Governo per il riordino dei trattamenti pensionistici di guerra (4285).
- IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- AGOSTINI ed altri. Delega al Governo per il riordinamento generale dei trattamenti pensionistici di guerra (1614).
- VEGAS ed altri. Delega al Governo per il riordinamento generale dei trattamenti pensionistici di guerra (2964).

In sede consultiva su atti del Governo

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernenti la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare (n. 615).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:
- Schema di decreto legislativo recante disciplina del trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria (n. 618).
- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto Banco di Napoli (n. 140).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 26 gennaio 2000, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

 Documento recante le linee e gli indirizzi generali sull'autonomia scolastica (n. 613)

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- SPECCHIA ed altri. Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).
- MONTICONE e Pierluigi CASTELLANI. Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).
- MINARDO ed altri. Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).
- COSTA. Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione (2965).
- e della petizione n. 447 ad essi attinente.
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- RUSSO SPENA ed altri. Nuove norme sull'uso degli animali in circhi e spettacoli viaggianti (1703).
- e del voto regionale n. 120 e della petizione n. 450 ad esso attinenti.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 26 gennaio 2000, ore 15

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

 ROSSI ed altri. – Interventi in favore del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (4080).

In sede referente

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Riordino del sistema tariffario dei servizi di autotrasporto merci (4173).
- Disciplina del sistema delle comunicazioni (1138).
- e del voto regionale n. 65 e delle petizioni nn. 112, 282, 318, 480 e 583 ad esso attinenti
- II. Esame congiunto dei disegni di legge:
- Athos DE LUCA ed altri. Norme volte a favorire l'oscuramento temporaneo di un programma televisivo (945).
- SPERONI ed altri. Modificazione del canone di abbonamento alla televisione (1277).
- SEMENZATO ed altri. Norme per la garanzia del diritto all'informazione (istituzione del Consiglio nazionale delle telecomunicazioni presso l'Autorità per le telecomunicazioni e norme per la tutela degli utenti e dei consumatori) (1384).
- BONATESTA ed altri. Disposizioni sulla riscossione dei canoni TV a parziale modifica del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (1911).
- SPECCHIA. Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990,
 n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi radiotelevisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione (3122).
- BUCCIERO e Antonino CARUSO. Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi televisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione (3143).

- TAPPARO ed altri. Esenzione per le imprese di riparazione di apparecchiature e impianti radiotelevisivi dal pagamento del canone erariale di abbonamento (3305).
- SERVELLO ed altri. Modifiche ed integrazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» (3572).
- Athos DE LUCA. Norme per l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la programmazione radiotelevisiva dedicata ai minori (3694).
- MANFREDI ed altri. Modifiche alla legge 14 aprile 1975, n. 103, in materia di programmazione radiotelevisiva (3948)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

Mercoledì 26 gennaio 2000, ore 16

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Rifinanziamento del Fondo centrale per il credito peschereccio (4376).
- Deputati ALOI ed altri. Norme per la tutela del bergamotto e dei suoi derivati (4223) (Approvato dalla Camera dei deputati).

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- MONTELEONE. Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PREDA ed altri. Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).
- FUSILLO ed altri. Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).
- CAMO e MINARDO. Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185
 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).

- BETTAMIO ed altri. Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (3358) (Approvato dalla Camera dei deputati).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (136).
- BUCCI ed altri. Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (1486).
- Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BETTAMIO. Norme in favore delle produzioni viticole danneggiate da organismi nociv (4204).
- SARACCO ed altri. Disposizioni in materia di interventi di risanamento degli impianti vitivinicoli colpiti da organismi nocivi (4210).
- PIANETTA. Interventi a favore delle zone vitivinicole danneggiate dalla flavescenza dorata (4241).
- BEDIN e MONTICONE. Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva nelle imprese viticole danneggiate da organismi nocivi. (4329).
- V. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- BUCCI ed altri. Privatizzazione delle industrie agroalimentari pubbliche (3805).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

 FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (69).

- GUBERT e MANFREDI. Norme d'inquadramento ed avanzamento fino alla qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia (2264)
- ROBOL ed altri. Nuove norme per l'inquadramento ed avanzamento del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato (2384).
- COLLA e AVOGADRO. Istituzione del Corpo forestale ambientale delle regioni (2508).
- VEDOVATO e PETRUCCI. Istituzione del ruolo dei commissari del Corpo forestale dello Stato (2684).
- PINTO ed altri. Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (4301).

In sede consultiva

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il recepimento della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (4280).
- Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (4339).

Materie di competenza

Seguito dell'esame della proposta di relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sugli organismi geneticamente modificati.

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

 Schema di regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali (n. 612).

INDUSTRIA (10^{a})

Mercoledì 26 gennaio 2000, ore 15,30

Integrazione dell'ufficio di presidenza

Elezione di un Vice Presidente.

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
- ASCIUTTI ed altri. Norme per la disciplina sul franchising (2093).
- II. Discussione dei disegni di legge:
- CAPONI. Disciplina generale del contratto di franchising (3361).
- GAMBINI. Disciplina del franchising (3666).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

Mercoledì 26 gennaio 2000, ore 15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, con particolare riferimento al recepimento delle indicazioni formulate nel documento approvato il 22 luglio 1997 al termine dell'indagine conoscitiva sulla stessa materia condotta congiuntamente con la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati: dibattito sulle comunicazioni del Presidente.

In sede consultiva su atti del governo

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto legislativo concernente integrazione e modifica della disciplina dei lavori socialmente utili in attuazione della delega confe-

rita dall'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (n. 609).

- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:
- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (n. 139).

IGIENE E SANITÀ (12a)

Mercoledì 26 gennaio 2000, ore 15

In sede consultiva

Esame dell'atto:

 Schema di decreto legislativo recante la disciplina del trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria (n. 618).

In sede referente

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- CAMERINI ed altri. Norme relative all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo (3641).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DI ORIO ed altri. Norme in materia di rilancio della ricerca farmacoterapeutica (256).
- CURTO. Modifica della normativa afferente il commercio e l'utilizzazione di presidi sanitari (566).
- DI ORIO e DANIELE GALDI. Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicamenti (1329).
- DI ORIO. Norme sulla gestione di farmacie pubbliche (1330).
- DEL TURCO ed altri. Delega al Governo per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1505).
- SERENA. Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali (1789).
- MARTELLI ed altri. Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (1981).

- CARELLA. Norme per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1998).
- TOMASSINI. Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali (2044).
- SERENA. Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (2182).
- LAVAGNINI. Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica (2471).
- TOMASSINI ed altri. Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano (2992).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

Mercoledì 26 gennaio 2000, ore 8,30 e 14,30

Procedure informative

Comunicazioni del Ministro dei lavori pubblici sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la repressione dell'abusivismo edilizio nelle aree soggette a vincoli di tutela e modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (4337).
- SPECCHIA ed altri. Sanatoria delle opere abusive completate entro il 31 dicembre 1995 (1817).
- Roberto NAPOLI ed altri. Riapertura del termine per la presentazione delle domande di concessione in sanatoria limitatamente ai direttori dei lavori (2462).
- VERALDI. Proroga del termine per il pagamento dell'oblazione al condono di violazioni edilizie (2769).
- VERALDI. Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio (3415).

- SPECCHIA ed altri. Proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio (3472).
- Disposizioni in materia di regolazione del mercato edilizio e istituzione del fascicolo di fabbricato (4339-bis) (Risultante dallo stralcio degli articoli da 5 a 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa).
- e della petizione n. 653 ad essi connessa

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

 Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante «Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione dell'Acquedotto Pugliese S.p.A.» (n. 614).

COMMISSIONE SPECIALE in materia d'infanzia

Mercoledì 26 gennaio 2000, ore 13,30

Documenti assegnati

Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento del documento:

Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 285: «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza» (ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 285 del 1997) (Doc. CLXIII, n. 1).

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) (Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri).

- Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) (Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri).
- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) (Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre).
- Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) (Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri.
- BUCCIERO e Antonino CARUSO . Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
- MAZZUCA POGGIOLINI. Modifiche alla legge 4 maggio 1983,
 n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).
- Antonino CARUSO ed altri. Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
- SERENA. Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983,
 n. 184, in materia di adozione (3228).
- e della petizione n. 564 ad essi attinente.

II. Esame del disegno di legge:

 STIFFONI ed altri. – Nuove norme in materia di adozioni. Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori» (4196).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO e CAPALDI. Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori (2967).
- SCOPELLITI e PERA. Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).
- FLORINO ed altri. Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (1829).
- Athos DE LUCA ed altri. Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici (3345).

- LO CURZIO ed altri. Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile (3620).
- MONTICONE e RESCAGLIO. Istituzione del servizio di psicologia scolastica (3866).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

 MAZZUCA POGGIOLINI. – Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

 MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia (3045).

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 26 gennaio 2000, ore 8,30

In sede consultiva

- I. Esame dei disegni di legge:
- DE CAROLIS ed altri. Legge quadro per l'artigianato (3194).
- GERMANÀ ed altri. Provvedimenti di sostegno del settore della nautica da diporto e del turismo nautico (3458).
- LO CURZIO ed altri. Nuove norme sulla nautica da diporto (4352).
- Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (4339).
- Misure in materia fiscale (4336).
- SALVATO ed altri. Modifiche agli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (3776).
- Riordino del sistema tariffario dei servizi di autotrasporto merci (4173).
- Deputati ALOI ed altri Norme per la tutela del bergamotto e dei suoi derivati (4223) (Approvato dalla Camera dei deputati).

- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Delega al Governo per il recepimento della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (4280).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- BETTAMIO. Norme in favore delle produzioni viticole danneggiate da organismi nocivi (4204).
- SARACCO ed altri. Disposizioni in materia di interventi di risanamento degli impianti vitivinicoli colpiti da organismi nocivi (4210).
- PIANETTA. Interventi a favore delle zone vitivinicole danneggiate dalla flavescenza dorata (4241).
- BEDIN e MONTICONE. Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva nelle imprese viticole danneggiate da organismi nocivi (4329).

Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria

Deliberazione, ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del Regolamento, sul seguente progetto di atto comunitario:

Progetto di decisione del Consiglio concernente l'atto relativo all'elezione del Parlamento europeo a suffragio universale diretto (n. 33).

Affari assegnati

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, del seguente affare:

- Redazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Mercoledì 26 gennaio 2000, ore 13,30

Esame ai sensi dell'articolo 102, 3° comma, del Regolamento della Camera dei deputati:

- Modifiche alla legge 15 maggio 1997, n. 127, in tema di limitazioni nel reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni (esame nuovo testo C. 6307 Governo.
- Norme sull'attività degli spedizionieri doganali (esame nuovo testo C. 6224, approvato dal Senato).

Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 40, 9° comma, del Regolamento del Senato della Repubblica:

 Elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome (S. 4368 costituzionale, approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati).

COMITATO PARLAMENTARE per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

Mercoledì 26 gennaio 2000, ore 13

Seguito dell'esame della sesta relazione su attività svolte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Mercoledì 26 gennaio 2000, ore 13,30

Audizione di Danilo Monelli, vice presidente della giunta regionale dell'Umbria e assessore all'ambiente e infrastrutture, e di Mario Valentini, responsabile del servizio V della regione Umbria.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 26 gennaio 2000, ore 14

Esame della proposta di relazione sui risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale e sulle prospettive di sviluppo del sistema pensionistico.

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA

in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Mercoledì 26 gennaio 2000, ore 13,30

Elezione di un Vice Presidente

COMMISSIONE PARLAMENTARE Consultiva in ordine alla riforma del bilancio statale ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94

Mercoledì 26 gennaio 2000, ore 14

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208».

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,15